

LA TUTELA TRANSNAZIONALE DEL CREDITO NELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA TRA ATTUALE INEFFETTIVITA' E NUOVI ORIZZONTI APPLICATIVI

Claudia Colucci*

Sintesi della tesi di laurea in Diritto dell'Unione europea, discussa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, il giorno 26 aprile 2021.

Relatore: Prof. Angela Di Stasi. Correlatore: Prof. Francesco Buonomenna.

Presentazione del lavoro:

Il lavoro della Dott.ssa Claudia Colucci analizza, in una prospettiva sistematica, l'insieme degli atti adottati dalle istituzioni europee nella materia della tutela transnazionale del credito: specificamente i regolamenti n. 805/2004, n. 1896/2006, n. 861/2007, n. 655/2014, i quali istituiscono, rispettivamente, il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati, il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, il procedimento per le c.d. *small claims*, l'ordinanza di sequestro conservativo di conti correnti bancari.

L'analisi condotta, particolarmente accurata sotto il profilo del reperimento delle fonti normative e della prassi giurisprudenziale in materia, contempla una disamina di tipo diacronico degli atti che hanno preceduto l'attuale configurazione della cooperazione giudiziaria civile, a partire dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 fino al Trattato di Lisbona e al suo art. 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dedicato alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali.

Nell'elaborato, dedicato a tematiche non prive di complessità ricostruttiva, risulta di particolare interesse la ricostruzione di analogie e differenze tra i citati strumenti normativi e il loro coordinamento con la disciplina processuale interna anche al fine di evidenziare come, nonostante il notevole sforzo profuso dalle istituzioni nell'elaborazione di procedimenti uniformi e di prodotti giudiziari "europei" per favorire il recupero transfrontaliero dei crediti, tale strumenti non hanno ricevuto l'attenzione sperata all'interno dei sistemi giudiziari europei.

Degne di menzione risultano le conclusioni finali che, anche in una prospettiva *de jure condendo*, contengono alcune proposte per incrementare l'applicazione giurisprudenziale dei regolamenti europei in materia di tutela transnazionale del credito nonché per promuoverne una più approfondita conoscenza da parte degli operatori del diritto.

Le caratteristiche del lavoro e, soprattutto, l'originalità delle conclusioni rassegnate lo rendono meritevole di condivisione.

Prof. Angela Di Stasi (Relatore)

Il lavoro della Dott.ssa Claudia Colucci ben coniuga aspetti teorici generali in tema di cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, con profili di diritto materiale dell'Unione europea nell'evoluzione del cd. processo di comunitarizzazione del diritto internazionale

Università degli Studi di Salerno

privato. Particolare attenzione, pertanto, viene dedicata all'analisi dei regolamenti dell'Unione europea n. 805/2004, n. 1896/2006, n. 861/2007, n. 655/2014, concernenti rispettivamente, il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati, il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, il procedimento per le c.d. *small claims*, l'ordinanza di sequestro conservativo di conti correnti bancari.

L'indagine viene svolta con metodo e rigore, offrendo al lettore per ogni Regolamento Ue un inquadramento generale e una trattazione specialistica delle rilevanti caratterizzazioni.

Ampia si presenta l'analisi giurisprudenziale e la ricerca bibliografica, che ha permesso alla Dott.ssa Claudia Colucci di porre in essere un elaborato completo, affrontando con ampia prospettiva i diversi profili riconducibili alla normativa richiamata.

Degne di nota si presentano le considerazioni in ordine al collegamento tra le fonti e gli istituti richiamati in una prospettiva ricostruttiva utile al lettore. Altrettanto, meritevoli di apprezzamento e di condivisione si pongono gli interrogativi critici posti nella parte finale le lavoro.

Prof. Francesco Buonomenna (Correlatore)

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali: analisi storico-normativa. 2.1 L'incidenza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia civile. 3 La tutela transnazionale del credito nell'ordinamento dell'Unione europea. 4. Lo stato dell'arte dell'applicazione dei regolamenti "di seconda generazione" nelle controversie transfrontaliere. 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa.

Lo stadio attuale a cui è giunto il processo di integrazione europea fa apparire come ineludibile l'esigenza di realizzare, accanto e a complemento della libera circolazione delle persone e dei loro *status*, un vero e proprio *spazio europeo di giustizia*, in cui attuare la libera circolazione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie e in cui siano garantiti in ampia misura i diritti di giustizia consacrati nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In questo contesto, all'interno dello sviluppo dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia¹, disciplinato dal Titolo V del TFUE, assumono un rilievo peculiare, limitatamente alla materia civile,

* Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno.

¹ R.L. HOLZHACKER e P. LUIF, *Freedom, Security and Justice in the European Union: Internal and External Dimensions of Increased Cooperation After the Lisbon Treaty*, New York, 2014; A.H. GIBBS, *Constitutional Life and Europe's Area of Freedom, Security and Justice, England-USA*, 2013; E. GUILD e F. GEYER, *Security Versus Justice? Police and Judicial Cooperation in the European Union*, Great Britain, 2013; M.J. BORGERS, *Functions and aims of harmonisation after the Lisbon Treaty: a European perspective*, in C. FIJNAUT e J. OUWERKER, *The future of police and judicial cooperation in the European Union*, Leiden, 2010, pp.347-355; F. CLEMENTI, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in D. RINOLDI, *Le nuove istituzioni europee: commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, 2010, pp. 201-220; H. LABAYLE, *La nouvelle architecture de l'espace de liberté, de sécurité et de justice*, in C. KADDOUS e M. DONY(eds.), *D'Amsterdam à Lisbonne*, Bruxelles, 2010, pp.3-27; J. MONAR (ed.), *The institutional dimension of the European Union's area of freedom, security and justice*, Bruxelles, 2010.

le misure adottate dalle istituzioni sulla base giuridica dell'art. 81 TFUE, tese a realizzare una cooperazione giudiziaria tra le autorità dei diversi Stati membri nelle controversie civili e commerciali che presentino elementi di transnazionalità.

Prendendo le mosse da una disamina degli elementi salienti della succitata cooperazione giudiziaria civile, il presente lavoro si propone di analizzare specificamente i regolamenti c.d. "di seconda generazione", dedicati alla materia della tutela transnazionale del credito e preordinati a garantire un più agevole recupero dei crediti transfrontalieri in materia civile e commerciale. Siffatti atti normativi, che incidono precipuamente sul segmento dell'esecuzione transfrontaliera delle sentenze, sono costituiti dal regolamento n. 805/2004 che istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, dal regolamento n. 1896/2006 che istituisce una procedura europea di ingiunzione di pagamento, dal regolamento n. 861/2007 recante la disciplina delle c.d. *small claims*, dal regolamento n. 65/2014 che, occupandosi della materia cautelare, istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari.

Il presente contributo è teso ad illustrare luci ed ombre dei suddetti regolamenti, analizzandone analogie e differenze e dando conto della (seppur ridotta) giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi in relazione ai medesimi atti normativi. Infatti, la ristretta produzione giurisprudenziale nelle materia in esame, tanto europea quanto interna, dimostra come, nonostante il notevole sforzo profuso dalle istituzioni nella direzione della costruzione di un vero e proprio diritto processuale europeo, si è ancora lontani dalla realizzazione di un obiettivo così ambizioso; questi regolamenti, che istituiscono procedimenti tendenzialmente uniformi nella materia del credito, hanno ricevuto infatti una scarsa attenzione negli ordinamenti interni.

Per le ragioni suesposte, l'obiettivo verso cui il lavoro tende è quello di fornire spunti di riflessione, formulando altresì soluzioni *de jure condendo*, per incrementare l'applicazione giurisprudenziale dei regolamenti in materia di tutela transnazionale del credito, passando attraverso una maggiore consapevolezza degli operatori del diritto in merito agli strumenti medesimi. Il ravvicinamento (*rectius*, l'uniformazione) delle legislazioni processuali nazionali costituisce infatti un passaggio obbligato al perfezionamento di uno spazio giudiziario che sia veramente integrato, superando quelle discontinuità che ancora oggi la sua costruzione presenta e ponendo come faro dell'instaurazione di questo processo la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, con particolare riguardo al diritto all'accesso effettivo alla giustizia.

2. La cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali: analisi storico-normativa.

La prima manifestazione di una cooperazione giudiziaria in materia civile si era concretata nell'adozione di una Convenzione conclusa nell'ambito del diritto internazionale, ossia la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale², la quale si proponeva di *determinare gli organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale competenti in materia civile e commerciale e di creare una procedura rapida volta a garantire le esecuzioni delle decisioni*,

² G.U.C.E. n. L 299 del 31.12.1972.

degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie. Tale strumento, attraverso l'opera interpretativa svolta dalla Corte di giustizia in virtù della competenza attribuitale con il Protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971³, ha contribuito a dar vita ad un embrionale spazio giudiziario europeo in materia civile, incentrato sulla libera circolazione delle decisioni.

Le disposizioni della Convenzione di Bruxelles sono successivamente confluite nel regolamento n. 44/2001 il quale, infatti, è denominato regolamento *Bruxelles I*⁴; le sue disposizioni primariamente che gli effetti di giudicato di una decisione pronunciata in uno Stato membro si producono *ipso iure* anche in altro Stato membro; per converso, per la produzione degli effetti esecutivi è necessario premunirsi di una dichiarazione di esecutività (c.d. *exequatur*), il cui rilascio avviene all'esito di un procedimento articolato in due fasi: la prima, necessaria e a carattere unilaterale, in quanto si svolge inaudita altera parte; la seconda, eventuale, consente di proporre un'opposizione che verrà esaminata nel pieno contraddittorio tra le parti. La possibilità di proporre opposizione è circoscritta ad ipotesi tassativamente elencate dal regolamento: manifesta contrarietà degli effetti della decisione con l'ordine pubblico dello Stato richiesto; violazione del diritto alla difesa del convenuto contumace; contrasto di giudicati; mancato rispetto dei criteri di giurisdizione esclusivi o di quelli, speciali, a protezione dell'assicurato e del consumatore. Al giudice dello Stato richiesto è in ogni caso fatto esplicito divieto di riesaminare il provvedimento nel merito, nonché di controllare la competenza del giudice d'origine della sentenza riconoscenda/esecutanda: si tratta di prescrizioni evidentemente imposte dal principio, non espressamente codificato dai Trattati, ma elaborato dalla Corte, secondo cui tra gli Stati membri deve sussistere un elevato grado di fiducia reciproca⁵, principio che regge l'intero impianto delle misure adottate in materia di cooperazione giudiziaria civile.

La cooperazione giudiziaria civile è stata ufficialmente inserita nella sfera di intervento dell'Unione dal Trattato di Maastricht⁶; esso, modificando il diritto primario e strutturando l'Unione su tre pilastri, inseriva la materia all'interno del terzo pilastro "Giustizia e affari interni" (GAI), nel cui contesto l'azione comune si svolgeva attraverso l'utilizzo del metodo intergovernativo. Con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam⁷ la cooperazione giudiziaria civile è stata "comunitarizzata": essa è divenuta formalmente una competenza dell'Unione incardinata nello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, acquisendo al contempo una fisionomia più definita quanto ai suoi obiettivi, al suo oggetto e alle condizioni del suo esercizio⁸.

Un approdo fondamentale che ha condotto alla configurazione attuale della cooperazione giudiziaria civile è costituito dalle determinazioni assunte durante il Consiglio europeo di Tampere, tenutosi

³ G.U.C.E. n. L 204 del 2.8.1975.

⁴ Cfr. in materia, a titolo meramente esemplificativo, S.M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2006; P. DE CESARI, *L'esecuzione delle decisioni civili straniere nello spazio giudiziario europeo in Diritto del Commercio internazionale*, 2002, p. 277 ss.; O. LOPES PEGNA, *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni in materia civile*, Padova, 2010.

⁵ Cfr. O. FERACI, *Mutual Trust and Judicial Cooperation in Civil Matters: An Appraisal between Partial Achievements and New Challenges*, in *Studi Senesi*, 2016, p.656 ss.; P. MENGOZZI, *L'applicazione del principio di mutua fiducia e il suo bilanciamento con il rispetto dei diritti fondamentali in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*, n. 2/2017, p. 1 ss.

⁶ G.U.C.E n. L 199 del 29.07.1992.

⁷ G.U.C.E n. L 209 del 16.06.1998.

⁸ F. POCAR, *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European Conflict of Laws Revolution»?», in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, 873 ss.*

nell'ottobre 1999⁹; il principale obiettivo individuato in tale sede era quello di giungere ad *uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro ed in cui gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dovranno diventare maggiormente compatibili e convergenti*¹⁰. Al fine di raggiungere dette finalità, a Tampere si è sottolineata la necessità di implementare il principio del riconoscimento reciproco, classificato come pietra angolare della cooperazione giudiziaria tanto in materia civile, quanto in materia civile, il cui rafforzamento facilita sia la cooperazione fra autorità, sia la tutela dei diritti dei singoli. In tale contesto, il Consiglio europeo di Tampere ha invitato il Consiglio e la Commissione ad avviare i lavori su un titolo esecutivo europeo e sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono necessarie norme minime comuni per facilitare l'applicazione del principio.

Le sollecitazioni effettuate a Tampere hanno rivestito un ruolo decisivo nella disciplina della cooperazione giudiziaria civile nel Trattato di Lisbona¹¹, contenuta nel solo art. 81 del TFUE. La delimitazione dell'ambito della competenza in materia di cooperazione giudiziaria civile presuppone in primo luogo una definizione del concetto di "materia civile": essa non compare nel Trattato, ma può essere desunta dai singoli atti normativi adottati in materia dalle istituzioni e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Da una simile operazione ermeneutica si ricava un concetto di "materia civile" dal quale resta esclusa la materia fiscale, doganale e amministrativa nonché la responsabilità degli Stati per azioni o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Nelle sentenze *Land Berlin* e *flyLAL-Lithuanian Airlines*, la Corte di giustizia ha specificato che la fattispecie può considerarsi estranea alla materia civile quando nella controversia sia coinvolta un'autorità pubblica e questa agisca nell'esercizio della sua potestà di imperio¹².

Per rientrare nell'ambito di applicazione delle misure di cui all'art. 81, la fattispecie deve avere "implicazioni transnazionali": l'uso di questa espressione comporta che gli atti in materia di cooperazione giudiziaria civile sono destinati ad applicarsi rispetto a fattispecie caratterizzate da elementi di estraneità, in quanto presentano legami con più Stati membri. Peraltro, nei singoli atti la rilevazione di tale presupposto solo talvolta avviene in modo espresso sulla base di un elemento specificamente individuato (ad esempio, il domicilio o la residenza abituale di una delle parti in uno Stato diverso da quello del giudice adito secondo l'art. 3 del regolamento n. 1896/2006 sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento); più spesso essa è operata implicitamente, con il richiamo a formule generali (ad esempio, il riferimento a situazioni che implicano un "conflitto di leggi", come specificano l'art. 1 del regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali e l'art. 1 del regolamento n. 593/2009 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. La Corte di giustizia, nelle pronunce *Owusu* e *Taser International*, ha precisato che le implicazioni transnazionali possono considerarsi sussistenti anche quando un determinato rapporto giuridico presenti contemporaneamente legami con uno Stato membro e con uno Stato terzo¹³.

⁹ H. LABAYLE, *Le bilan du mandat de Tampere et l'espace de liberté, sécurité et justice de l'Union européenne*, in *Cahiers de droit européen*, 2004, p. 591 ss.

¹⁰ Punto 5, concl. Tampere.

¹¹ G.U.U.E n. L 130 del 02.08.2008.

¹² Corte di giustizia, sentenza 11 aprile 2013, causa C-645/11, *Land Berlin c. Ellen Mirjam Sapir*, punto 33; Corte di giustizia, sentenza 23 ottobre 2014, causa C-302/13, *flyLAL-Lithuanian Airlines AS c. Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS*, punto 30.

¹³ Corte di giustizia, sentenza 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Andrew Owusu c. N.B. Jackson*; Corte di giustizia, sentenza 17 marzo 2016, causa C-175/15, *Taser International Inc c. SC Gate 4 Business Srl e Cristian Mircea Anastasiu*.

Gli atti in materia di cooperazione giudiziaria civile vengono adottati dalle istituzioni con l'utilizzo della procedura legislativa ordinaria; una significativa eccezione è stabilita per le misure in materia di diritto di famiglia: l'art. 81, par. 3, TFUE richiede in questo caso una deliberazione unanime del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo. La regola dell'unanimità determina evidenti difficoltà nell'adozione degli atti, a fronte della resistenza di taluni Stati membri rispetto a materia considerate sensibili dai rispettivi ordinamenti. Per questa ragione, nel suddetto settore si è registrato un ampio uso dello strumento della cooperazione rafforzata¹⁴, che ha consentito, in particolare, l'adozione del regolamento n. 1259/2010 in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e dei due regolamenti gemelli n. 1103/2016 e 1104/2016 in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

La competenza delle istituzioni in materia può essere, per semplificazione espositiva, suddivisa in tre macro-settori. Il primo è costituito dal settore del diritto internazionale privato e processuale: l'Unione è, infatti, competente ad adottare misure dirette, sotto un primo profilo, ad armonizzare le regole che delimitano la giurisdizione civile dei giudici degli Stati membri, individuando i titoli di giurisdizione e favorendo il coordinamento delle azioni civili nello Spazio; sotto un secondo profilo, essa può stabilire le regole sui conflitti di leggi, che designano la legge applicabile alle diverse fattispecie attraverso l'individuazione di criteri di collegamento tra un dato rapporto giuridico e l'ordinamento di un determinato Stato. La Corte di giustizia, nella sentenza *Apostolides*, non ha mancato di sottolineare come gli strumenti adottati in questo ambito siano di applicazione imperativa¹⁵. La problematicità degli strumenti in materia discende dal fatto che essi solo in alcuni casi disciplinano tutti e tre gli aspetti che formano oggetto del diritto internazionale privato e processuale (competenza giurisdizionale, legge applicabile ed efficacia delle decisioni), mentre in altri casi riguardano solo alcuni di essi (ad esempio, il regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo disciplina solo l'efficacia delle decisioni). Ebbene, il campo di applicazione dei regolamenti che disciplinano i vari profili all'interno di uno stesso ambito materiale può risultare non coincidente, determinando lacune e discontinuità nella disciplina europea.

Il secondo macro-settore è rappresentato dall'assistenza giudiziaria e ricomprende attività strumentali allo svolgimento dei processi civili, che possono, nelle fattispecie con implicazioni transnazionali, essere compiute dalle autorità di uno Stato membro diverso da quello in cui il processo viene celebrato. Ci si riferisce, in particolare, alla disciplina europea dell'assunzione delle prove all'estero e della notificazione transfrontaliera di atti giudiziari ed extragiudiziari. Esse non hanno carattere strettamente imperativo, in quanto consentono agli Stati membri l'utilizzo di meccanismi diversi per l'espletamento delle medesime attività¹⁶; in più, hanno carattere trasversale rispetto all'intera materia civile e commerciale e non presentano esclusioni *ratione materiae*.

Infine, l'ultimo settore è costituito da misure volte a promuovere la compatibilità delle norme di procedura civile dei vari ordinamenti, fino a costruire una tendenziale disciplina europea del processo civile. Si tratta di strumenti che hanno carattere meramente opzionale (pur avendo la natura di regolamenti), in quanto non si sostituiscono alle regole e agli istituti processuali esistenti negli

¹⁴ O. FERACI, *L'attuazione della cooperazione rafforzata nell'Unione Europea: un primo bilancio critico*, in *Riv. dir. int.*, 2013, 955 ss.

¹⁵ Corte di giustizia, sentenza 28 aprile 2009, causa C-420/07, *Meletis Apostolides c. David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams*.

¹⁶ B. HESS, *The Brussels I Regulation: recent Case Law of the Court of Justice and the Commission's proposed Recast*, in *Comm. Mar. Law Rev.*, 2012, p.1101.

ordinamenti degli Stati membri, ma disciplinano procedimenti a carattere uniforme cui le parti (segnatamente, l'attore) possono ricorrere alternativamente rispetto ad analoghi procedimenti interni, beneficiando di un regime semplificato in tema di circolazione delle decisioni. Rientrano nel novero di queste misure i regolamenti in materia di tutela transnazionale del credito che saranno oggetto di analisi nel prosieguo del lavoro. Inoltre, tali strumenti prefigurano la disciplina di specifici segnamenti o istituti del processo, astrattamente applicabili in modo generale alle controversie transfrontaliere in materia civile, nonostante il loro ambito di applicazione sia talora delimitato in maniera molto ristretta, limitandolo a quei settori in cui è ritenuta allo stato possibile una cooperazione tra gli Stati membri (come accade per il sequestro conservativo europeo, che riguarda soltanto i conti correnti bancari).

A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la semplificazione del meccanismo di circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale nell'ordinamento dell'Unione europea, considerata in termini di mera eventualità in sede di adozione del regolamento *Bruxelles I*, ha assunto il rango di vera e propria esigenza, in ragione dell'analisi delle ricadute negative che il permanere dell'*exequatur* avrebbe comportato. In particolare, come efficacemente sottolineato in dottrina¹⁷, il procedimento delineato dal regolamento n. 44/2001 presentava alcune criticità. In primo luogo, il mantenimento di una simile procedura costituiva un onere particolarmente considerevole per l'istante, dal momento che richiedeva ingenti risorse economiche, nonché un notevole impiego di tempo. Inoltre, il mantenimento delle procedure intermedie avrebbe rappresentato un rilevante ostacolo all'integrazione tra Stati nell'ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, circostanza particolarmente evidente nel mutato contesto giuridico comunitario, connotato da più ambiziose forme di cooperazione giudiziaria civile, in cui il regolamento *Bruxelles I* era ormai situato. Infatti, la totale abolizione dell'*exequatur* era già stata sperimentata in primo luogo in materia matrimoniale dal regolamento n. 2201/2003 e, in un secondo momento, dai regolamenti n. 805/2004, n. 1896/2006 e n. 861/2007. Inoltre, la formulazione dell'art. 81 TFUE che fonda la cooperazione giudiziaria nelle materie civili sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie testimoniava il raggiungimento di un ormai sufficiente livello di fiducia reciproca tra gli Stati membri e dell'esigenza di *valorizzare appieno la libera circolazione delle decisioni nel mercato interno dell'Unione* quale condizione necessaria ad *assicurare un effettivo accesso alla giustizia nel territorio europeo*¹⁸.

Su questi presupposti, la Commissione aveva presentato una Proposta di revisione del regolamento *Bruxelles I*, disegnando un regime di circolazione "binario": da un lato prevedeva la totale abolizione dell'*exequatur* per le decisioni in materia civile e commerciale adottate negli Stati membri, dall'altro contemplava la perdurante applicazione della disciplina *Bruxelles I* per le controversie relative ai diritti della personalità e per le decisioni emesse a seguito di pretese risarcitorie esperite tramite azioni collettive, settori in cui le legislazioni nazionali non potevano ritenersi omogenee a tal punto da giustificare la completa rimozione di ogni controllo sulla circolazione dei provvedimenti giurisdizionali.

¹⁷ B. HESS, *The Brussels I Regulation*, cit.

¹⁸ Così O. FERACI., *L'abolizione dell'exequatur nella proposta di revisione del regolamento 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni?*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 833.

A fronte dell'abolizione dell'*exequatur*, tuttavia, la Proposta manteneva alcune "salvaguardie processuali"¹⁹. L'art. 46 della stessa, infatti, prevedeva che una decisione straniera contrastante con i principi fondamentali alla base del diritto ad un giudice imparziale non avrebbe potuto circolare nello spazio giudiziario europeo; secondo parte della dottrina²⁰, tale espressione avrebbe codificato la nozione di "ordine pubblico europeo", recependo quanto statuito dalla Corte di giustizia nella nota sentenza *Krombach*, ossia che l'ordine pubblico dei singoli Stati membri è la risultante anche dei principi e dei valori posti a fondamento dell'Unione europea, così come di altre convenzioni internazionali, prima fra tutte la CEDU²¹.

Incidentalmente, è utile rilevare che la Proposta, con riguardo al motivo ostativo al riconoscimento della decisione rappresentato dalla violazione dei diritti di difesa del convenuto contumace, introduceva un procedimento speciale di revisione della decisione, destinato ad operare su istanza di parte sia nell'ipotesi della contumacia, sia nel caso il cui il convenuto non fosse stato in condizione di contrastare la pretesa attorea a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili.

Invero, la *ratio* sottostante la struttura binaria delineata dalla Proposta appariva infondata e per certi versi arbitraria. In più, la natura del summenzionato giudizio di revisione appariva controversa dal momento che quest'ultimo, essendo affidato al giudice dello Stato d'origine, da un lato poteva configurarsi come un ulteriore rimedio giurisdizionale a disposizione della parte contro cui avrebbero dovuto prodursi gli effetti della sentenza straniera, dall'altro dava luogo ad una *frammentazione dei mezzi a disposizione del convenuto per opporsi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni*²².

Per questi motivi e, più in generale, per la non completa aderenza della Proposta alle finalità cui la riforma del regolamento *Bruxelles I* era preordinata, molti contenuti della stessa non furono trasfusi nel testo definitivo del regolamento n. 1215/2012. Esso, conclusivamente, realizza l'abolizione della procedura di *exequatur*; la ragione di tale abolizione è da rinvenirsi nella reciproca fiducia che ormai permea i rapporti tra i singoli ordinamenti dell'Unione in relazione all'amministrazione della giustizia nella materia civile e commerciale. Il raggiungimento di tale traguardo, peraltro, è frutto di modifiche e compromessi che pur avendo eliminato, rispetto alla Proposta originaria, l'innanzi esaminata struttura bipartita del regime di circolazione dei provvedimenti, hanno tuttavia comportato il mantenimento della possibilità di opporsi al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni facendo valere ragioni impeditive che ricalcano in sostanza quelle prefigurate dal regolamento *Bruxelles I*.

Quanto si è detto trova conferma, anzitutto, negli artt. 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012 che impongono, rispettivamente, l'automaticità del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere, senza che a tal fine sia necessario il ricorso a specifiche procedure o il rilascio di particolari dichiarazioni. L'unico onere imposto al soggetto richiedente si sostanzia, in entrambi i casi, nella produzione di una copia autentica del provvedimento riconoscendo/esecutando e dell'attestato di cui all'art. 53 del regolamento, compilato dall'organo giurisdizionale dello Stato membro di origine utilizzando il formulario standard contenuto nell'allegato I al regolamento medesimo. L'adempimento

¹⁹ Così G. BIAGIONI, *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2011, p. 974.

²⁰ B. NASCIMBENE, *Riconoscimento di sentenza straniera e "ordine pubblico europeo"*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2002, p.659 ss.

²¹ Corte di giustizia, sentenza 28 marzo 2000, causa C-7/98, *Dieter Krombach c. André Bamberski*, in *Raccolta*, 2000, p. I-1935.

²² Così G. BIAGIONI, *L'abolizione dei motivi ostativi*, cit., p. 978.

di tale obbligo è sancito anche ai fini dell'esecuzione di un provvedimento provvisorio o cautelare, dovendo la parte istante fornire anche la prova che il provvedimento in questione è stato notificato o comunicato al convenuto, nei casi in cui la pronuncia sia stata resa *inaudita altera parte*. Quando si intende procedere all'esecuzione della decisione straniera, l'attestato di cui al menzionato art. 53 dev'essere, ai sensi dell'art. 43 e del considerando trentaduesimo del regolamento, comunicato ovvero notificato all'esecutato in un tempo "ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione".

In un'ottica di tutela dell'esecutato si pone altresì il par. 2 dell'art. 43 che, per l'ipotesi in cui detto soggetto sia domiciliato in un Paese membro diverso da quello di origine, gli riconosce il diritto di chiedere la traduzione del provvedimento giurisdizionale, nel caso in cui questo non sia redatto nella lingua del suo Stato di domiciliatura o, comunque, in una lingua per lui comprensibile. In tale ipotesi, tra l'altro, viene fatto esplicito divieto di adottare qualsiasi misura esecutiva, essendo ammesse soltanto azioni cautelari. La gestione del procedimento esecutivo transfrontaliero spetta all'autorità giurisdizionale che, di volta in volta, viene in rilievo sulla base delle disposizioni di diritto processuale dei singoli Stati membri, e che applicherà a tal fine le proprie norme procedurali nazionali, come espressamente stabilito dall'art. 41, par. 1.

Il sistema introdotto dal legislatore europeo con il regolamento in esame, seppur ispirato ai summenzionati regolamenti con cui si è abolito l'*exequatur* per alcune categorie di decisioni rese nella materia civile e commerciale, ha tuttavia tenuto fermo il diritto di opporsi tanto al riconoscimento, quanto all'esecuzione. Una simile scelta rappresenta il punto di equilibrio tra le esigenze di semplificazione della circolazione delle sentenze e quelle di protezione dei diritti di difesa, in ragione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

2.1 L'incidenza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia civile.

In effetti, a questo punto della trattazione appare ineludibile sottolineare come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea incida in maniera significativa e peculiare sul sistema della cooperazione giudiziaria civile. La mancanza di un preciso contenuto precettivo nella norma di rango primario e l'ampio spazio discrezionale devoluto al diritto derivato non possono infatti non incidere sulla rilevanza della Carta rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile. Una simile conclusione trova il suo fondamento nell'art. 67 TFUE, il quale da un lato vincola la realizzazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia al rispetto dei diritti fondamentali, dall'altro collega il principio del riconoscimento reciproco all'esigenza di garantire un accesso effettivo alla giustizia civile.

Con riferimento all'ambito di applicazione della Carta in materia, il principio generale dell'art. 51, par. 1, secondo cui l'ambito di applicazione della stessa coincide con l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea è stato interpretato in maniera estensiva dalla Corte di giustizia nel caso *Akerberg Fransson*²³; in tale pronuncia, i giudici di Lussemburgo hanno utilizzato come parametro di applicazione della Carta l'esistenza di un collegamento rilevante tra il diritto interno e il diritto dell'Unione, di guisa che, nella fattispecie concreta esaminata dal giudice, la normativa nazionale

²³ Corte di giustizia, sentenza 26 febbraio 2013, causa C-617/10, *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson*.

rilevante viene utilizzata per garantire l'applicazione del diritto dell'Unione. Nel caso in cui, ai sensi di siffatto criterio, la fattispecie rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e dunque risulti applicabile anche la Carta, per valutare gli effetti che tale applicazione possa sortire bisogna tener presente che, in materia di cooperazione giudiziaria civile, l'incidenza della Carta è influenzata dal tipo di rapporti interessati da tale competenza dell'Unione, ossia rapporti di tipo orizzontale, soggetti al diritto privato. La circostanza che i rapporti giuridici coinvolti abbiano carattere orizzontale fa emergere come nelle controversie sottoposte ai giudici degli Stati membri si manifesta spesso la concorrenza tra diritti fondamentali delle due parti contrapposte, che induce a ricorrere sovente al criterio interpretativo del "giusto equilibrio" per apprezzare il bilanciamento tra i contrapposti interessi.

A una simile conclusione si perviene ricordando il ruolo cardine che nella cooperazione giudiziaria civile svolge l'art. 47 della Carta, il quale impone di tener conto della portata complessiva dei principi da esso espressi in materia di processo civile, in quanto essi garantiscono ad un tempo il diritto dell'attore ad un ricorso effettivo e il diritto del convenuto alla garanzia dei suoi diritti di difesa. Nonostante tale duplice configurazione del principio non sembri emergere dalla formulazione degli artt. 67 e 81 TFUE, i quali enfatizzano per un verso l'accesso alla giustizia e, per altro verso, la garanzia della libera circolazione delle decisioni, la giurisprudenza della Corte ha sottolineato a più riprese l'importanza dei diritti di difesa e della necessità di valorizzarli nell'ambito del principio in oggetto. Nella giurisprudenza si afferma la necessità di operare un virtuoso temperamento tra le opposte esigenze di garantire una semplificazione delle formalità connesse all'esercizio del diritto di azione e alla circolazione delle decisioni e di assicurare l'osservanza dei diritti di difesa; tale bilanciamento va effettuato tenendo conto della differente struttura dei singoli atti e delle peculiarità inerenti al caso concreto.

In primo luogo, il bilanciamento tra il diritto dell'attore all'accesso alla giustizia e il diritto del convenuto ad esercitare i suoi diritti di difesa è influenzato dallo scopo perseguito dalle singole misure. In materia di notificazione di atti giudiziari, la Corte di giustizia ha ritenuto che i diritti di difesa del destinatario debbano essere assicurati senza impedire di fatto la semplificazione delle formalità prevista dal regolamento n. 1393/2007 o a far gravare oneri eccessivi sul mittente. Pertanto, è stato statuito che i mezzi di notificazione che prevedono solo una presunzione legale di conoscenza, senza garantire in alcun modo la consegna dell'atto al destinatario abitualmente residente in uno Stato membro, sono incompatibili con i diritti di difesa²⁴. A partire dalla sentenza *Leffler*, la Corte ha affermato che, se il diritto di difesa e il diritto al giusto processo impongono di consentire al destinatario di rifiutare un atto non accompagnato dalla sua traduzione, sarebbe incompatibile con gli obiettivi del regolamento ritenere che tale mancanza non sia sanabile; la Corte precisa che gli effetti della sanatoria si producono in momenti diversi per il mittente e per il destinatario²⁵. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la giurisprudenza ha aggiunto che l'utilizzazione del modulo standard previsto dal regolamento costituisce una formalità essenziale per garantire il rispetto dei diritti di difesa, in quanto consente al destinatario di essere consapevole del suo diritto a rifiutare, ma

²⁴ Corte di giustizia, sentenza 19 dicembre 2012, causa C-325/11, *Krystyna Alder e Ewald Alder c. Sabina Orłowska e Czesław Orłowski*.

²⁵ Corte di giustizia, sentenza 8 novembre 2005, causa C-443/03, *Götz Leffler c. Berlin Chemie AG*.

al contempo la sua omissione non comporta nullità della notificazione, bensì l'obbligo di regolarizzarla²⁶.

Considerazioni simili presiedono al ragionamento della Corte in materia di strumenti volti a favorire la libera circolazione delle decisioni, in particolare in sede di valutazione, ai sensi dell'art. 45 del regolamento 1215/2012, della sussistenza di motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione fondati sulla mancata comunicazione o notificazione dell'atto introduttivo. Tale condizione ostativa era già prevista dall'art 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles, ma era formulata nel senso che fosse necessaria la "regolare" comunicazione o notificazione dell'atto introduttivo in tempo utile perché il convenuto potesse preparare le sue difese. L'art 34 del regolamento 44/2001 ha soppresso tale condizione di regolarità della notificazione, sicché la decisione non può essere riconosciuta o eseguita in altro Stato membro solo se essa non è stata comunicata o notificata al convenuto in tempo utile per preparare le sue difese, salvo che questi non abbia impugnato la decisione. Nella sentenza *ASML*²⁷ la Corte ha sottolineato la necessità di interpretare tale ultima disposizione tenendo conto sia dell'obiettivo del legislatore di implementare la libera circolazione delle decisioni sia della necessità di non comprimere eccessivamente il diritto di difesa del convenuto; pertanto, in tale pronuncia la Corte ha rilevato che il convenuto può far valere il motivo ostativo legato alla mancata comunicazione o notificazione dell'atto introduttivo ogniqualvolta egli, pur essendo a conoscenza dell'esistenza della decisione, non ne abbia ricevuto la comunicazione o la notificazione e dunque non abbia potuto impugnarla.

A partire da tale pronuncia, la Corte ha valorizzato l'esigenza di ricercare un "giusto equilibrio" tra l'esigenza di effettività collegata al principio del riconoscimento reciproco e alla garanzia della fiducia reciproca tra Stati membri e il rispetto dei diritti di difesa, in quanto tutelati dall'art. 47 della Carta. Tale conclusione è stata utilizzata per affermare che il giudice dello Stato membro richiesto debba verificare l'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del procedimento nello Stato membro di origine²⁸ e che non può esigersi dal convenuto che egli abbia impugnato la decisione se ne sia venuto a conoscenza solo dopo che sia decorso il termine per proporre impugnazione²⁹.

Riaffermando l'esaltazione dei diritti di difesa, la Corte ha riproposto una simile lettura anche rispetto a strumenti che, attraverso l'abolizione dell'*exequatur*, si proponevano di realizzare una semplificazione ancora più accentuata delle formalità richieste per garantire la libera circolazione delle decisioni tra gli Stati membri: in tale contesto, la giurisprudenza ha affermato che la mancanza di un controllo della decisione da parte del giudice dello Stato membro di esecuzione esige una garanzia ancor più rigorosa dei diritti di difesa nello Stato membro di origine. Con riferimento all'art. 34, n.2, del regolamento 44/2001, questo approccio è stato ritenuto compatibile con l'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella sentenza *Avotins c. Lettonia* dalla Corte di Strasburgo³⁰. In tale pronuncia, la Corte EDU, pur sottolineando come un'applicazione meramente meccanica delle regole sulla circolazione delle decisioni potrebbe produrre violazioni dei diritti fondamentali e rimarcando la necessità di prevedere meccanismi che assicurino al giudice dello

²⁶ Corte di giustizia, sentenze 16 settembre 2015, causa C-519/13, *Alpha Bank Cyprus Ltd c. Dau Si Senh e a.*; 2 marzo 2017, causa C-354/15, *Andrew Marcus Henderson c. Novo Banco SA*.

²⁷ Corte di giustizia, sentenza 14 dicembre 2006, causa C-283/05, *ASML Netherlands BV contro Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)*.

²⁸ Corte di giustizia, sentenza 6 settembre 2012, *Trade Agency*, cit.

²⁹ Corte di giustizia, sentenza 7 luglio 2016, causa C-70/15, *Emmanuel Lebek c. Janusz Domino*.

³⁰ Corte di giustizia, sentenza 23 maggio 2016, causa C-1702/07, *Avotins c. Lettonia*.

Stato membro richiesto il potere di verificare o meno l'esistenza di siffatte violazioni, ha riconosciuto l'esigenza di assicurare un equilibrio tra le garanzie previste per il convenuto e la circolazione delle decisioni. Tuttavia, dal momento che non esistono modelli precostituiti attraverso i quali realizzare siffatto equilibrio, nella giurisprudenza e negli atti legislativi possono emergere modalità diverse di contemperamento tra il diritto dell'attore all'accesso alla giustizia e il diritto del convenuto a un equo processo.

Nella giurisprudenza è emersa, per vero, la necessità di riconoscere una tal qual prevalenza al diritto di azione laddove la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio sia resa impossibile dall'irreperibilità del convenuto. La Corte si è trovata ad esaminare una simile fattispecie nella sentenza *Hypote nì banka* in cui ha affermato che, anche in materia di contratti conclusi con i consumatori e nonostante la protezione a questi conferita dal regolamento 44/2001, un'azione può essere promossa nei confronti di un consumatore di cui è ignoto l'attuale domicilio dinanzi al giudice del luogo dell'ultimo domicilio conosciuto, purché siano state effettuate tutte le ricerche necessarie per individuare il nuovo domicilio³¹. Per giungere a tale conclusione, la Corte, richiamando l'art. 47 della Carta, ha enfatizzato lo scopo di "rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell'Unione" e la necessità del "rispetto del diritto dell'attore di adire un giudice affinché statuisca sulla fondatezza delle sue pretese" e ha riconosciuto che in tali circostanze è possibile ammettere una limitazione dei diritti di difesa del convenuto per evitare un palese diniego di giustizia nei confronti dell'attore.

Tale principio è stato ribadito nella successiva sentenza *G. c. Cornelius de Visser*³², ove la Corte ha ammesso che contro un convenuto irreperibile la notificazione dell'atto introduttivo può avvenire anche mediante una notifica per affissione, richiamando espressamente una pronuncia della Corte di Strasburgo che aveva considerato tale modalità di notifica compatibile con l'art. 6 CEDU³³ e stabilendo che al convenuto è comunque aperta la possibilità di opporsi successivamente al riconoscimento e all'esecuzione della decisione se l'atto introduttivo non gli è stato notificato. Tuttavia, nella successiva sentenza *A. c. B.*, la Corte di giustizia ha esaminato il caso in cui, essendo il convenuto irreperibile, era stato nominato un curatore *in absentia* e l'attore invocava la mancata contestazione della competenza giurisdizionale da parte di quest'ultimo e dunque la proroga tacita di competenza in favore del giudice adito. In questo caso, è stato evidenziato come tale scelta fosse inidonea a "stabilire un giusto equilibrio tra il diritto ad un ricorso effettivo e i diritti della difesa", dal momento che il convenuto non poteva considerarsi validamente rappresentato dal curatore nominato, cui egli non aveva conferito mandato, e dunque non poteva configurarsi una comparizione del convenuto rilevante ai fini della proroga tacita.

Una decisiva prevalenza del diritto ad un ricorso effettivo è sancita in quei regolamenti che disciplinano il foro di necessità³⁴. La disposizione è stata utilizzata per la prima volta nell'art. 7 del regolamento n. 4/2009 e poi riproposta nell'art. 11 del regolamento n. 650/2012 e nell'art. 11 dei regolamenti "gemelli" 1103/2016 e 1104/2016; essa recita: "in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non

³¹ Corte di giustizia, sentenza 17 novembre 2011, causa C-327/10, *Hypote nì banka c. Udo Mike Lindner*.

³² Corte di giustizia, sentenza 15 marzo 2012 causa C-292/10, *G. c. Cornelius De Visser*.

³³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 10 aprile 2003, *Nunes Dias v. Portugal*, ricorso n. 69829/01.

³⁴ Sul foro di necessità, v. R. CAFARI PANICO, *Forum necessitatis. Judicial Discretion in the Exercise of Jurisdiction, in Recasting Brussels I*, a cura di F. POCAR – I. VIARENGO – F.C. VILLATA, Padova, 2012, p. 127 ss.; P. FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2009, p.1121 ss.

può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita". L'istituto è evidentemente preordinato a valorizzare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, poiché prefigura una fattispecie in cui, nonostante la controversia sia collegata con uno Stato terzo, il giudizio può svolgersi in uno Stato membro con cui esista un "collegamento sufficiente". Dall'impossibilità di introdurre il giudizio in uno Stato terzo la norma fa discendere un autonomo titolo di giurisdizione, derogatorio rispetto al principio di prevedibilità del foro del convenuto e dunque astrattamente suscettibile di ledere i diritti di difesa del convenuto, nella misura in cui l'azione venga proposta in uno Stato membro con cui questi non presenti significativi collegamenti. A giustificare tale compressione è, ancora una volta, l'esigenza di evitare un diniego di giustizia nei confronti dell'attore, in conformità con l'art. 47 della Carta.

I regolamenti offrono una variabile soluzione al contemperamento tra i contrapposti diritti dell'attore e del convenuto, modulando secondo diversi parametri le regole di competenza giurisdizionale, un esempio è tratto dal regolamento n. 1215/2012 secondo cui, nel determinare la competenza giurisdizionale, devono essere innanzitutto prese in considerazione le esigenze difensive del convenuto, garantendogli di essere citato dinanzi a un foro prevedibile³⁵. Tuttavia, il bilanciamento tra i diritti di difesa e il diritto dell'attore a un ricorso effettivo può condurre a esiti diversi qualora quest'ultimo diritto impatti con altri valori rilevanti, riconducibili alla tutela di altri diritti fondamentali garantiti dalla Carta. In proposito, lo stesso regolamento n. 1215/2012 introduce una deroga al principio della prevedibilità del foro del convenuto in presenza di esigenze di protezione del contraente debole e individua, in materia di contratti di assicurazione, di contratti conclusi con i consumatori e di contratti di lavoro subordinato, una disciplina conforme a tali esigenze, che trovano il fondamento nell'art. 38 della Carta sulla protezione del consumatore e negli artt. 30 e 31 della stessa in materia di condizioni di lavoro. Esigenze di protezione della parte debole si prefigurano altresì nella determinazione della competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari nella famiglia ai sensi del regolamento n. 4/2009: in base al 15° considerando dei regolamenti, le regole di giurisdizione ivi stabilite sono ispirate al principio del *favor creditoris*, la cui attuazione è ricollegabile al diritto al rispetto alla vita privata e familiare di cui all'art. 7 della Carta.

La necessità del bilanciamento tra i suddetti contrapposti diritti può, tuttavia, subire una deroga quando tra i diritti concorrenti è compreso un diritto assoluto, in quanto tale destinato ad avere la prevalenza. È quanto accade nel caso delle regole di giurisdizione stabilite dal regolamento n. 2201/2003 relative alla responsabilità genitoriale, chiaramente orientate a perseguire un obiettivo di protezione dei diritti fondamentali del minore ricavabili dall'art. 24 della Carta, in considerazione del preminente interesse superiore del minore. Tale ultimo principio non solo risulta espressamente richiamato dal regolamento, ma in più la Corte di giustizia ha chiarito che ad esso risponde la centralità del titolo di giurisdizione fondato sulla residenza abituale del minore, in quanto il giudice più prossimo è anche quello che si trova nella posizione più favorevole per valutare i provvedimenti da adottare³⁶. Da ciò la Corte ha dedotto l'esigenza di interpretare restrittivamente ogni altra norma di giurisdizione contenuta nel regolamento, perché le posizioni soggettive delle altre parti coinvolte,

³⁵ S.M. CARBONE – C. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, cit. p. 77 ss.

³⁶ Corte di giustizia, sentenze 15 luglio 2010, causa C-256/09, *Bianca Purrucker c. Guillermo Vallés Pérez*; 15 febbraio 2017, causa C-499/15, *W e V c. X*; 8 giugno 2017, causa C-111/17, *OL c. PQ*.

anche se riconducibili ad altrettanti diritti fondamentali, come il diritto dei genitori alla vita familiare, non possono mai determinare un affievolimento dei diritti del minore.

3. La tutela transnazionale del credito nell'ordinamento dell'Unione europea.

La tutela transnazionale del credito si colloca nell'alveo delle misure adottate dall'Unione sulla base dell'art. 81 TFUE. In questo ambito, il progressivo abbandono di un approccio puramente economico agli interventi legislativi a tutela del credito traspare dalle difficoltà, segnalate anche dalla giurisprudenza internazionale³⁷, di dover contemperare le opposte istanze dei soggetti interessati: da un lato, i creditori che rivendicano il diritto ad un giustizia rapida ed effettiva, realizzabile attraverso l'abolizione dell'*exequatur* (intesa non quale mero riconoscimento del proprio titolo di credito, ma anche come concreta possibilità di soddisfarlo), e dall'altro i debitori, che reclamano il rispetto del pari diritto di accesso alla giustizia (inteso quale equo processo), il quale si sostanzia nel diritto alla difesa e di opposizione alla esecuzione.

I regolamenti adottati dalle istituzioni europee che tutelano il credito sono i seguenti: il regolamento che istituisce il Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati³⁸, il regolamento che istituisce un procedimento di ingiunzione di pagamento uniforme³⁹, il regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità⁴⁰ e da ultimo il regolamento che istituisce un procedimento uniforme per il rilascio di un'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari⁴¹.

In primo luogo, l'analisi che si intende condurre partirà esaminando i tratti comuni di ciascuna misura, per poi sviluppare delle considerazioni più approfondite in merito a ciascun regolamento.

³⁷ Sull'interazione tra il livello di protezione dei diritti fondamentali risultante dall'applicazione del principio della protezione equivalente (caso *Bosphorus*) in una fattispecie disciplinata dal diritto dell'Unione e il principio del mutuo riconoscimento operante, a livello europeo, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile v. Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia* (commentata da O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, in *SIDIBlog*, 15 luglio 2016; e da G. BIAGIONI, *Avotiņš v. Latvia. The Uneasy Balance Between Mutual Recognition of Judgments and Protection of Fundamental Rights*, www.europeanpapers.eu), e Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 8 giugno 2013, ricorso n. 3890/11, *Povse c. Austria* (annotate da G. CUNIBERTI, *Abolition de l'exequatur et présomption de protection des droits fondamentaux. À propos de l'affaire Povse c/ Autriche*, in *Revue critique de droit international privé*, 2014, pp. 303-327; P. MCELEAVY, *The European Court of Human Rights and the Hague Child Abduction Convention: Prioritising Return or Reflection?*, in *Netherlands International Law Review*, 2015, pp. 365-405).

³⁸ Regolamento 805/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, del 21 aprile 2004, in GUUE L 143/15 del 30 aprile 2004, in vigore dal 22 gennaio 2005.

³⁹ Regolamento 1896/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, del 12 dicembre 2006, in GUUE L 399 del 30 dicembre 2006, in vigore dal 12 dicembre 2008.

⁴⁰ Regolamento 861/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dell'11 luglio 2007, in GUUE L 199 del 31 luglio 2007, in vigore dal 1° gennaio 2009.

⁴¹ Regolamento 655/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, del 15 maggio 2014, in GUUE L 189 del 27 giugno 2014, in vigore dal 17 gennaio 2017, in tutti i Paesi UE ad eccezione del Regno Unito e Danimarca.

Così come tutti i più recenti atti legislativi dell'Unione ex art. 81 TFUE, le norme suddette perseguono l'obiettivo di assicurare l'equivalenza tra i provvedimenti giurisdizionali dei Paesi membri dell'Unione, secondo un meccanismo fondato sull'accesso alla giustizia, sul rispetto di fondamentali aspetti processuali e sul riconoscimento pressoché automatico di decisioni giudiziarie, conformemente a regole comuni ed uniformi. Diversamente dagli altri regolamenti che operano nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, però, quelli riferiti alla tutela del credito sono quelli che per primi hanno garantito uno stadio più avanzato di protezione, perché i provvedimenti giudiziari degli Stati membri ivi descritti non solo devono essere automaticamente riconosciuti se rispettano determinate caratteristiche, ma devono, altresì, dispiegare la loro efficacia nel territorio dell'Unione. Essi, quindi, incidono direttamente sul segmento della esecuzione delle pretese del creditore, pur nel rispetto dei diritti di difesa del debitore. Ulteriore peculiarità dei regolamenti in esame è che, a differenza di altri atti normativi derivati dalla medesima fonte, non sono stati preceduti da convenzioni internazionali concluse dalla Comunità, ma sono regolamenti procedurali europei c.d. "di seconda generazione"⁴².

La semplice constatazione che la tutela del credito costituisce essa stessa un fattore economico ha spinto l'Unione ad emanare una disciplina che assicurasse ai creditori una tutela privilegiata, volta a non far loro subire i ritardi processuali insiti nei differenti sistemi giurisdizionali dei Paesi dell'Unione⁴³.

Essi, considerati nel loro insieme, risultano interessanti perché sono un esempio tangibile della compiuta uniformazione processuale europea: pur trattandosi di misure che mirano al medesimo risultato (la rapida riscossione dei debiti commerciali transfrontalieri) operano in modo differente: il primo, infatti, istituisce un "passaporto giudiziario", che consente di porre in esecuzione in tutto lo spazio giudiziario europeo un provvedimento reso secondo procedure nazionali; gli altri, invece, istituiscono dei procedimenti "uniformi", con carattere non esclusivo (affiancano, cioè, quelli esistenti negli ordinamenti statali).

Inoltre, mentre il regolamento del 2004 sul titolo esecutivo europeo pone norme processuali minime, per rafforzare la reciproca fiducia tra ordinamenti giudiziari, i regolamenti successivi, in uno sforzo di sempre maggiore uniformazione, dettano norme processuali comuni per assicurare l'accesso alla giustizia secondo condizioni tendenzialmente uniformi tra creditori e debitori di tutta l'Unione.

Il comune presupposto per la loro applicazione è l'operatività dei criteri di competenza giurisdizionale indicati nel regolamento n. 1215/2012. Il carattere transfrontaliero della controversia è, invece, presupposto di applicazione solo delle procedure uniformi, applicandosi, diversamente, il regolamento sul titolo esecutivo europeo, anche alle controversie aventi mera rilevanza interna.

⁴² Così definiti da P. BIAVATI, *I regolamenti europei in materia di processo civile. Profili introduttivi*, in P. BIAVATI -M.A. LUPOLI (a cura di), *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2013, p. 12

⁴³ La genesi e i problemi di uniformazione sottesi alla materia sono ben illustrati dal Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare e accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità, del 20 dicembre 2002, COM(2002)746 final; in particolare gli obiettivi ivi indicati sono risolvere il contenzioso in modo rapido e ragionevole, aumentare l'attività imprenditoriale all'interno dell'Ue, evitare il deterioramento della economia europea, rendere gli operatori economici meno riluttanti ad intraprendere una attività di esportazione nonché di assicurare che i debitori non fossero posti nella condizione di ottenere un certo grado di impunità; evitare incentivi volti a non eseguire pagamenti ad esclusivo vantaggio dei debitori.

Le misure considerate divergono per la non piena coincidenza delle materie escluse dalla sfera applicativa e per l'ambito di applicazione territoriale⁴⁴. La genesi delle norme in esame è la medesima: tutte sono il frutto di un disegno unitario già ben definito nel programma di Tampere; esse traducono sul piano normativo quella strategia che, prefiggendosi di migliorare progressivamente l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, individuava due fasi per raggiungere la maggiore convergenza nel settore del diritto civile: il regolamento sul titolo esecutivo europeo rappresenta una prima fase tesa alla abolizione della procedura di *exequatur* subordinatamente al rispetto di determinate norme minime per tutti i titoli esecutivi relativi a crediti non contestati ed indipendentemente dalla natura dei procedimenti che hanno portato alla decisione o al titolo esecutivo; gli altri, invece, realizzano la seconda fase, mirante alla istituzione di procedimenti speciali per il recupero dei crediti secondo le procedure di ingiunzione uniformi.

Al fine di assicurare una interpretazione uniforme nei diversi Stati membri, tutti i regolamenti impongono che le disposizioni ivi contenute, sia con riferimento al loro senso che alla loro portata, debbano avere un significato autonomo rispetto ad analoghe espressioni presenti negli ordinamenti statali, ricavabile dal contesto e dallo scopo della disposizione stessa⁴⁵.

La disciplina sul titolo esecutivo europeo (TEE) è la più risalente nel tempo e rappresenta il "progetto pilota" verso il riconoscimento della piena fiducia tra gli Stati membri dei provvedimenti giudiziari⁴⁶. Inizialmente, il problema del rapido recupero dei crediti commerciali in ambito europeo aveva sollecitato un intervento comunitario di portata ben più ampia teso alla creazione di un'unica "procedura di ingiunzione europea"⁴⁷. Le innegabili difficoltà di armonizzazione di una procedura ingiuntiva non prevista in tutti i Paesi dell'Unione hanno condotto, in una prima fase, ad una soluzione di portata più ridotta, ma non per questo meno significativa: un sistema che abolisce l'*exequatur* solo per l'esecuzione di determinati tipi di decisioni, senza però incidere sul modo di creazione del titolo esecutivo che rimane, invece, rimesso alla *lex fori*. Il regolamento si limita, infatti, a determinare le condizioni per la circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici nazionali aventi ad oggetto i crediti non contestati, nonché ad istituire una procedura di verifica e certificazione di detti titoli a cura degli organi giurisdizionali o dei giudici che li hanno resi, che permette di eliminare ogni procedura intermedia tra il riconoscimento del diritto e la sua soddisfazione.

Prima facie, la generalizzazione dell'abolizione delle procedure di *exequatur* realizzata dal regolamento Bruxelles I bis sembrerebbe privare del suo oggetto il regolamento n. 805/2004; in realtà,

⁴⁴ Nessuno dei regolamenti si applica in Danimarca; il Regno Unito ha esercitato inoltre il suo diritto di opting out verso il regolamento 655/2014. Con il perfezionamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea si può ragionevolmente ritenere che nemmeno gli altri tre regolamenti troveranno ancora applicazione nel territorio inglese.

⁴⁵ Corte di giustizia, sentenza 27 giugno 2013, causa C-320/12, *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd c. Ankenævnet for Patenter og Varemærker*. Con specifico riferimento al regolamento in esame v. sentenze 16 giugno 2016, causa C-511/14, *Pebros Servizi Srl c. Aston Martin Lagonda Ltd* e 5 dicembre 2013, causa C-508/12, *Walter Vapenik c. Josef Thurner*.

⁴⁶ La tecnica del TEE, infatti, è stata sperimentata con successo anche in altri strumenti di cooperazione giudiziaria di "settore": oltre che nei regolamenti 1896/2006 e 861/2007, cit., anche nel regolamento 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, limitatamente agli articoli 41 (decisioni concernenti il diritto di visita del minore) e 42 (ordini di rientro del minore); e nel regolamento 4/2009 sulla competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni concernenti obbligazioni alimentari.

⁴⁷ Si rifletteva su tale proposta già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, nella Risoluzione del Consiglio, Priorità della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni per il periodo dal 1° gennaio 1998 alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, del 18 dicembre 1997.

l'applicazione di quest'ultimo continua ad essere rilevante e, per vero, vantaggiosa per l'attore: infatti, i requisiti sostanziali idonei a dare luogo ad un diniego di esecuzione nello Stato richiesto, con riferimento all'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia una decisione giudiziale, sono numericamente più ridotti rispetto a quelli previsti dal regolamento n. 1215/2012. Quando il titolo esecutivo è rappresentato da una transazione giudiziale o da un atto pubblico, poi, non è previsto alcun requisito sostanziale in grado di impedire l'esecuzione nello Stato richiesto, neppure quello della contrarietà all'ordine pubblico.

Appare evidente che il regolamento del 2004 non si muove sul piano dell'uniformazione delle norme di procedura civile degli Stati membri, ma della armonizzazione (le norme minime ivi contenute sono facoltative e gli Stati membri restano liberi di non conformare il proprio sistema processuale alle stesse⁴⁸) e tocca il cuore della tutela giurisdizionale incidendo in modo molto significativo nella fase della esecuzione forzata.

Presupposto perché un provvedimento nazionale sia certificato come TEE è che siano stati rispettati i c.d. *minima standards*, norme finalizzate a non privare di tutela il debitore assicurando che la non contestazione del credito sia stata una scelta volontaria⁴⁹. Al riguardo, occorre rimarcare che a fronte di una tutela "spinta" a vantaggio del creditore (desumibile dall'impianto sistematico del regolamento), la giurisprudenza della Corte ha fornito una interpretazione puntuale delle norme poste a garanzia del diritto di difesa e ad un equo processo del debitore⁵⁰. Ancora, in riferimento alla nozione di "non contestazione del credito" da segnalare è l'indirizzo ermeneutico della Corte di giustizia, chiarito nella sentenza *Pebros Servizi Srl*. In quella sede, la Corte, dopo aver stabilito che ai fini della determinazione e dell'estensione della nozione medesima si debba far ricorso ad un'interpretazione autonoma e uniforme in tutto lo spazio giudiziario europeo, ha sancito che la contumacia del debitore equivale ad una non contestazione tacita del credito, consentendo quindi la certificazione della sentenza come titolo esecutivo europeo, sempre che siano stati tutelati i diritti di difesa del convenuto.

Il regolamento n. 1896/2006 persegue la tutela del creditore attraverso una procedura di ingiunzione uniforme (IPE), specifica per il recupero dei crediti pecuniari⁵¹ non impugnati, di importo determinato, scaduti ed esigibili alla data in cui è presentata la domanda, transfrontalieri e non contestati. La procedura è alternativa e non sostitutiva dei procedimenti monitori nazionali.

Il procedimento è di fonte squisitamente europea: tramite l'osservanza di un rito uniforme, celebrato nel rispetto dei diritti del debitore, il giudizio sfocia in una decisione giudiziaria immediatamente esecutiva. L'intervento legislativo ha l'obiettivo di assicurare una giustizia rapida ed efficiente che, facilitando il recupero dei crediti non contestati nascenti da rapporti transfrontalieri, assicuri

⁴⁸ Considerando 19 e Corte di giustizia, sentenza 17 dicembre 2015, causa C-300/14, *Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA*.

⁴⁹ Sulla compatibilità del Regolamento con la protezione dei diritti fondamentali v. L. R. KIESTRA, *The Impact of European Convention on Human Rights on Private International Law*, The Hague, 2014, p. 273.

⁵⁰ V. Corte di giustizia, *Imtech Marine Belgium NV*, cit. e sentenza 15 marzo 2012, causa C-292/10, *G. c. Cornelius de Visser*. In dottrina F. SEATZU, *Le garanzie del diritto alla difesa del debitore nel regolamento n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in N. BOSCHIERO – P. DE CESARI, (a cura di), *Verso un «ordine comunitario» del processo civile*, Napoli, 2008, p. 45 ss.

⁵¹ Comprensivi di interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale: v. Corte di giustizia, sentenza 13 dicembre 2012, causa C-215/11, *Iwona Szyrocka c. SiGer Technologie GmbH*.

condizioni tendenzialmente uniformi tra i creditori di debitori dello stesso Stato e i creditori di debitori di altri Paesi dell'Unione.

Per coniugare l'esigenza di celerità e le garanzie del diritto di difesa, il procedimento soddisfa le ragioni del creditore dopo una sommaria cognizione della causa, permettendo solo in un secondo momento al debitore di opporsi alla condanna⁵². Il punto di forza, a vantaggio del singolo, è nella fase dell'esecuzione: la reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri, infatti, giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea accertata dal giudice di uno Stato membro renda immediatamente esecutiva l'ingiunzione in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Il paradosso cui si assiste è che, essendo l'ambito di applicazione della procedura descritta dal regolamento circoscritto alle sole controversie transfrontaliere, il creditore cittadino europeo che intrattiene rapporti d'affari nel mercato unico può usufruire di strumenti di tutela privilegiati rispetto a coloro che operano esclusivamente nel territorio nazionale, creando così di fatto criticabili situazioni di "discriminazione a rovescio".

Ulteriore misura volta al rapido recupero dei crediti pecuniari è quella introdotta con il regolamento n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per risolvere in modo celere e semplice le controversie transnazionali di modesta entità in materia civile e commerciale (c.d. regolamento sulle *small claims*).

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, il regolamento *de quo* non è in sé esaustivo, rinviando (in modo residuale) alla *lex fori* per quanto non espressamente previsto dalla normativa comune; il principio di proporzionalità risulta, invece, rispettato alla luce del fatto che anche il procedimento ha natura meramente opzionale e facoltativa. Dal punto di vista della tecnica processuale, a differenza dei procedimenti sopra descritti – i quali si svolgono *inaudita altera parte* – il regolamento in esame istituisce un rito in contraddittorio tra le parti: si intende quindi agevolare l'accesso alla giustizia, a parità di condizioni per i creditori e i debitori in tutta l'Unione e annullare le disparità di trattamento tra i creditori europei causate dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali messi a disposizione nei diversi Stati membri.

Il tratto saliente del procedimento "bagatellare" europeo è dato dalla circostanza che esso non riguarda solo le domande pecuniarie, ma qualsiasi tipo di pretesa (dunque anche la condanna ad un *facere*) che rientri nei limiti della soglia di valore ivi indicata. In virtù del principio del mutuo

⁵² Sulla opposizione all'ingiunzione e le garanzie del debitore, v. Corte di giustizia, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-245/14, *Thomas Cook Belgium NV c. Thurner Hotel GmbH*; 4 settembre 2014, cause riunite C-119/13 e 120/13, *Ecocosmetics GmbH & Co. HG* (con nota critica di A. ROMANO, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2015, pp. 801-812); 13 giugno 2012, causa C-144/12, *Goldbet Sportwetten GmbH c. Massimo Sperindeo*.

riconoscimento, il provvedimento giudiziario reso è esecutivo⁵³, gode di un regime di circolazione privilegiato⁵⁴, ed è uniforme in tutto lo spazio giudiziario europeo.

Il punto di forza della disciplina europea delle *small claims* risiede precipuamente nell'utilizzo di moduli standard per la presentazione sia della domanda che della comparsa di risposta. Si tratta di un elemento suscettibile di agevolare lo svolgimento dei procedimenti civili su più fronti: da un lato, è semplificato l'accesso alla giustizia delle parti in punto di tempi e di costi, rendendo non necessaria la difesa tecnica; dall'altro, è facilitato il compito del giudice, il quale potrà più agevolmente e più celermente procedere all'esame delle ragioni a sostegno delle domande e delle conclusioni delle parti, con ripercussioni virtuose anche sul piano della ragionevole durata del processo.

Ultimo in ordine di tempo è il regolamento n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari (OESC). Lo scopo che il testo normativo si prefigge è quello di munire il creditore di uno strumento idoneo ad assicurare l'esecuzione futura del credito mediante il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell'importo stabilito dal giudice, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario acceso in uno Stato membro, diverso da quello in cui viene domandato il sequestro e diverso da quello in cui è domiciliato il creditore. Come i regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007, anche questo si inserisce nel più vasto progetto delle misure volte a promuovere la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri, al fine di eliminare gli ostacoli al loro corretto svolgimento nelle fattispecie che presentano un carattere transfrontaliero; come gli altri procedimenti presenta carattere opzionale.

Pur se emesso da autorità nazionali, il sequestro suddetto si presenta come un prodotto tipicamente comunitario, giacché il procedimento che conduce all'emissione dell'ordine è quasi interamente sottratto alle regole processuali della *lex fori*. Siffatta caratteristica permette allo stesso di spiegare i suoi effetti, senza bisogno di altro filtro autorizzativo statale, in ventisei Stati. Come gli altri due regolamenti succitati, anche questo rinvia per le questioni da esso non disciplinate alle norme processuali del foro, ma a differenza di quelli che rimettono alle regole interne tutti i profili dell'esecuzione, questo, pur stabilendo in via generale che l'OESC è eseguita in conformità delle procedure applicabili all'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell'esecuzione, introduce una serie di requisiti europei, ad esempio ponendo a carico della banca presso cui è tenuto il conto degli specifici obblighi di attuazione e chiedendo alla stessa di rendere una dichiarazione uniforme relativa all'avvenuto sequestro.

Sottoponendo la concessione del sequestro e la sua circolazione ad un regime uniforme, l'OESC offre al creditore domiciliato in uno Stato membro una nuova misura cautelare a garanzia di crediti esigibili o comunque già maturati e determinabili, in alternativa a quelle previste dal diritto nazionale.

Particolarmente soddisfacenti risultano le soluzioni che il regolamento appresta per contemperare le contrapposte esigenze del creditore e del debitore. Infatti, se da un lato il *favor creditoris* è evidente nella volontà di delineare una procedura rapida, semplice e poco costosa cui è sottesa una "logica

⁵³ Lo svolgimento del processo esecutivo resta soggetto alla legislazione nazionale: ciascun ordinamento statale continuerà in autonomia a regolare quali procedure coattive sono disponibili, in quali modi, in quali termini, e a quali effetti e garanzie per gli altri creditori che intendono intervenire nel procedimento. Sarà la *lex loci executionis*, inoltre, ad indicare le modalità di opposizione esperibile da parte del debitore esecutato. V. Corte di giustizia, sentenza 11 settembre 2008, causa C-265/07, *Caffaro Srl c. Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C*, par. 18.

⁵⁴ Il riconoscimento e l'esecuzione hanno luogo senza il rilascio di dichiarazione di esecutività nello Stato richiesto e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento stesso. Così ex art. 20 del regolamento 861/2007. Identica formula è negli articoli 5 e 19 rispettivamente del regolamento 805/2004 e del regolamento 1896/2006.

cooperativa” tra creditore e autorità giurisdizionale (la quale impedisce al giudice di rigettare tout court una domanda incompleta o imprecisa, imponendogli di fissare un termine al creditore per la regolarizzazione dell’istanza), dall’altro i diritti di difesa del debitore sono adeguatamente tutelati. Le disposizioni regolamentari, infatti, predispongono un articolato sistema di mezzi di ricorso, taluni esperibili nello Stato d’origine, talaltri nello Stato di esecuzione della misura cautelare, i quali consentono al debitore di contestare sia la sussistenza delle condizioni originarie per l’emanazione dell’OESC sia le modalità di esecuzione del sequestro. Inoltre, il rafforzamento della posizione del debitore passa attraverso l’imposizione al creditore di specifici obblighi di prudenza e di azione e attraverso la previsione di un particolare regime di responsabilità per i danni che il debitore stesso potrebbe subire in conseguenza dell’iniziativa del creditore o per la condotta della banca coinvolta nell’attuazione del sequestro.

4. Lo stato dell’arte dell’applicazione dei regolamenti “di seconda generazione” nelle controversie transfrontaliere.

Gli strumenti normativi analizzati disegnano, in definitiva, meccanismi recuperatori del credito astrattamente connotati da un elevato grado di celerità e di efficienza, consentendo in ampia misura l’attuazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva del creditore. Infatti, proprio la snellezza delle procedure delineate dai regolamenti esaminati, diretta a contenere in un lasso di tempo ragionevole la soddisfazione del credito, consente di riconoscere in tempi brevi il diritto sostanziale a fondamento della pretesa del creditore, ma anche di ottenere una rapida soddisfazione dello stesso in sede esecutiva. Del resto, che il diritto all’esecuzione sia ricompreso nel diritto ad un equo processo sancito all’art. 6 della CEDU è stato da tempo riaffermato dalla Corte di Strasburgo nelle sentenze *Hornsby c. Grecia*⁵⁵ e *Scordino c. Italia*⁵⁶; in base alla “clausola di equivalenza” contenuta nell’art. 52, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e secondo quanto discende dalle “Spiegazioni” alla Carta relative al secondo e al terzo paragrafo dell’art. 47 (da cui si desume che il significato e l’estensione dei diritti enunciati nella Carta si determinano non solo in virtù del testo normativo della CEDU, ma anche della giurisprudenza della Corte di Strasburgo) le medesime considerazioni possono essere riferite allo stesso art. 47 della Carta.

Invero, le procedure europee di recupero del credito, grazie all’intervento della Corte di giustizia, tutelano adeguatamente anche le prerogative del debitore, predisponendo meccanismi idonei a renderlo edotto della domanda del creditore nei suoi confronti e a consentirgli di esplicitare le sue difese beneficiando dell’assistenza di un difensore. Il diritto di difesa del debitore, infatti, rappresenta una garanzia ineludibile, la quale non può essere compressa dalla necessità di soddisfare, anche in via esecutiva, le ragioni creditorie, in un costante e delicato, ma irrinunciabile, bilanciamento tra le contrapposte ragioni facenti capo rispettivamente all’attore e al convenuto.

Esso assurge, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nella nota sentenza *Krombach*⁵⁷ a principio generale dell’ordinamento, imponendo al giudice nazionale di predisporre

⁵⁵ Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 19 marzo 1997, ricorso n. 18357/91, *Hornsby c. Italia*.

⁵⁶ Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2016, ricorso n. 36813/97, *Scordino c. Italia*.

⁵⁷ Corte di giustizia, sentenza 28 marzo 2000, *Krombach c. André Bamberski*, causa C-7/98, ECLI:EU:C:2000:164, punto 19.

tutte le misure necessarie per consentire al convenuto di difendersi contro la domanda giudiziale. In questo contesto, degna di nota è la giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi intorno al regolamento n. 44/2001 e alle relative procedure di riconoscimento delle decisioni, i diritti di difesa del convenuto “non possono impedire ad un attore di agire in giudizio contro una parte di cui non sia noto il domicilio”. Una simile interpretazione, secondo l’Avvocato Generale *Trstenjak*, è senz’altro compatibile con i diritti di difesa del convenuto sanciti dall’art. 47, par. 2, della Carta di Nizza. Infatti, se si impedisce ad un soggetto di agire in confronto di un convenuto “che non sia stato in grado di contattare nonostante tutte le indagini effettuate, come esigono i principi di diligenza e buona fede, il diritto dell’attore ad una tutela effettiva rischia di essere completamente privato del suo contenuto”⁵⁸.

Dunque, seppure resti ferma la necessità di una tutela adeguata del convenuto, essa non può mai tradursi in un diniego di giustizia nei confronti dell’attore/creditore: assicurare l’accesso alla giustizia del creditore, a dispetto dell’irreperibilità del convenuto, resta un obiettivo di interesse generale⁵⁹.

Particolarmente importante risulta, soprattutto nelle procedure recuperatorie del credito, la tutela del convenuto contumace, nella misura in cui non sfoci in una *denegatio actionis* nei confronti dell’attore/creditore⁶⁰. Infatti, la Corte di giustizia, nella citata sentenza *Hypotecní banka*, ha precisato che nel caso in cui non sia dimostrato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale, il giudice può “legittimamente far proseguire il procedimento solo qualora sia stato fatto tutto il possibile per consentire al convenuto di presentare le proprie difese. A tal fine il giudice deve assicurarsi che siano state condotte tutte le indagini richieste dai principi di diligenza e buona fede per rintracciare detto convenuto”. Al rispetto di dette condizioni è subordinato “il proseguimento del procedimento anche all’insaputa del convenuto, mediante notifica pubblica, la quale negli effetti è suscettibile di limitare i diritti di difesa dello stesso. Detta limitazione, tuttavia, è giustificata alla luce del diritto dell’attore ad una tutela effettiva, dal momento che, in mancanza di una notifica, tale diritto resterebbe lettera morta”. Da ciò si desume la legittimità di una sentenza contumaciale “nei confronti di un convenuto al quale, nell’impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale, a condizione che il giudice adito si sia prima assicurato che siano state condotte tutte le ricerche imposte dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare tale convenuto”.

In questo contesto, la codificazione dei regolamenti in materia di tutela transnazionale del credito può a ragione essere considerata come un passo verso il superamento di una logica di complementarità che considerava gli ordinamenti processuali nazionali come funzionali alla realizzazione dell’ordinamento dell’Unione. Infatti, per il recupero transfrontaliero dei crediti non si chiede al giudice nazionale di interpretare la normativa statale alla luce delle condizioni imposte dal diritto dell’Unione⁶¹, ma di applicare direttamente, in virtù del principio di leale cooperazione, meccanismi procedurali di origine sovranazionale. In proposito è significativo che lo strumento prescelto in materia dalle istituzioni dell’Unione sia stato il regolamento e non già la direttiva, con un chiaro

⁵⁸ V. conclusioni dell’Avvocato Generale V. Trstenjak presentate l’8 settembre 2011 nella causa C-327/10, *Hypotecní banka, a.s. c. Udo Mike Lindner*, punto 131, ECLI:EU:C:2011:561.

⁵⁹ Corte di giustizia, sentenza 15 marzo 2012, *G. c. Cornelius de Visser*, causa C-292/10, ECLI:EU:C:2012:142, punto 48 ss.

⁶⁰ Sulla tutela del convenuto contumace, v. E. DE DUVE, K. RAFFELSIEPER, *La protection des débiteurs dans les Règlements européens de procédure civile: le réexamen du réexamen*, in *Boundaries of European Private International Law*, Bruylant, 2015, pp- 559-618.

⁶¹ In tal senso, v. Corte di giustizia, sentenza 25 luglio 2012, *Union de Pequenos Agricultores (UPA)*, causa C-50/00P, par. 42.

obiettivo di vera e propria uniformazione delle diverse legislazioni nazionali e non già di semplice armonizzazione.

Queste considerazioni hanno una ricaduta più ampia nella ricostruzione dei rapporti tra Unione e Stati membri, ponendosi nella direzione della creazione di uno spazio di giustizia in cui viene abbandonata la monoliticità, prima radicata, del principio dell'autonomia processuale nazionale, in base al quale l'efficacia esecutiva di un atto di uno Stato straniero era subordinata ad un previo provvedimento autorizzatorio da parte degli organi giudiziari dello Stato richiesto per l'esecuzione, perché quest'ultimo era considerato il titolare esclusivo dell'uso legale della coazione attribuita agli organi dell'esecuzione. Si assiste, dunque, ad una progressiva erosione della sovranità statale e ad una presumibile affermazione del principio del reciproco "*full faith and credit*" nei provvedimenti giudiziari degli Stati membri; in questo processo un approdo fondamentale è costituito dal regolamento n. 1215/2012 che considera identiche nelle caratteristiche e negli effetti sia le autorità di ciascuno Stato membro, sia le decisioni da esse emesse, contribuendo così alla creazione di uno spazio giudiziario integrato in cui realizzare, a completamento della libera circolazione delle persone costituente da tempo un obiettivo dichiarato del processo di integrazione europea, la libera circolazione ed esecuzione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie, richiamando a tal uopo una necessaria mutua fiducia tra gli Stati membri e un incessante e virtuoso dialogo tra Corti nazionali, europee ed internazionali. Solo eliminando i limiti alla circolazione delle decisioni è possibile realizzare la più piena attuazione del diritto al giusto processo, attuando il diritto all'esecuzione della sentenza favorevole al ricorrente: al diritto all'accesso alla giustizia e ai suoi corollari deve infatti essere sempre dedicato un posto di rilievo nel processo di comunitarizzazione del diritto internazionale privato, il quale non può prescindere da una adeguata considerazione della persona e dei suoi diritti individuali, richiedendosi a tale scopo non solo un'armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma anche un'armonizzazione dei valori ad essa sottesi. Questa nuova considerazione del patrimonio di valori condivisi dai diversi ordinamenti dell'Unione ha condotto parte della dottrina a parlare di vera e propria "costituzionalizzazione" del diritto internazionale privato⁶².

Nonostante i pregi dei regolamenti in materia di tutela del credito, essi non hanno incontrato la fortuna auspicata al momento della loro entrata in vigore. Alla concreta applicazione dei suddetti strumenti normativi è stata invero dedicata grande attenzione. Al progetto EU Pillar, conclusosi nel 2016, è succeduta l'iniziativa IC2BE (*informed choices in cross-border enforcement*), dedicata alla disamina del contenzioso transfrontaliero. Nel contesto del suddetto progetto è stata confrontata l'applicazione in otto Paesi dell'Unione (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia e Spagna) dei quattro regolamenti in materia di tutela del credito, attraverso la guida di un gruppo Università: l'Università di Anversa, la Complutense di Madrid, l'Università Statale di Milano, insieme con quelle di Cracovia e di Rotterdam. I dati raccolti sono stati esaminati previo un confronto con gli operatori del diritto, tra cui avvocati e magistrati, nonché con associazioni rappresentative degli interessi dei soggetti interessati quali parti private, ossia consumatori e imprenditori; la discussione è culminata in una Conferenza finale, tenutasi ad Anversa il 21 e 22 novembre 2019⁶³.

In seno alla Conferenza sono state esaminate pronunce rese in materia dalle Corti nazionali e dalla Corte di giustizia, analizzando come gli operatori pratici attualmente scelgono tra suddetti strumenti

⁶² Cfr. L.S. ROSSI, *L'incidenza dei principi del diritto comunitario sul diritto internazionale privato: dalla "comunitarizzazione" alla "costituzionalizzazione"*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2004, pp. 63-84.

⁶³ V. <https://www.uantwerpwn.be/en/projects/ic2be/final-conference>.

e come in futuro si potrebbe diffondere la conoscenza degli stessi per consentirne una più frequente e proficua applicazione. Si sono altresì sviluppate discussioni sui seguenti temi: se sia opportuno mantenere in vigore i regolamenti cosiddetti “di seconda generazione” dopo l’entrata del regolamento Bruxelles I-bis che ha perlopiù generalizzato l’abolizione delle procedure di *exequatur*; se la frammentazione normativa nel riconoscimento e nell’esecuzione delle sentenze straniere costituisca un ostacolo alla pratica legale o se al contrario lasci spazio al cosiddetto “*enforcement shopping*”; se il diritto processuale civile europeo abbia raggiunto un sufficiente grado di coerenza intrinseca o se sia invece necessaria una maggiore opera di uniformazione e coordinamento con le legislazioni processuali nazionali.

Lo scopo del suddetto studio è quello di garantire una rinnovata conoscenza dei regolamenti di seconda generazione e di diffonderne l’utilizzo; di creare una banca dati ad accesso pubblico collegata al portale *E-Justice* per rendere le informazioni a riguardo facilmente reperibile; di pubblicare i principali risultati della ricerca in un volume destinato ad un pubblico accademico, restituendo ai suddetti strumenti normativi una pubblicità più diffusa. Il lavoro mira ad una maggiore coerenza in materia di esecuzione transfrontaliera, garantendo una tutela diffusa alle ragioni dei creditori ma anche un’adeguata considerazione delle ragioni del debitore, specie ove rivesta la qualità di consumatore; si propone altresì di indagare, nelle materie esaminate, i rapporti tra l’Unione e i Paesi terzi, compresi i rapporti con il Regno Unito a seguito del perfezionato recesso dall’Unione europea.

I risultati del suddetto studio dimostrano che l’utilizzazione dei predetti strumenti normativi è più diffusa negli altri Paesi considerati (anche nei confronti di controparti italiane) che in Italia. Nel nostro Paese, infatti, i regolamenti di seconda generazione trovano un’applicazione piuttosto sporadica. In particolare, nella giurisprudenza di legittimità si individuano solo sette massime. In materia di ingiunzione di pagamento europea, il riferimento è a: Corte di Cassazione, sentenza del 31 gennaio 2019, n. 2840; Corte di Cassazione, sentenza del 20 marzo 2017, n. 7075; Corte di Cassazione, sentenza del 26 maggio 2015, n. 10799. In materia di titolo esecutivo europeo, ci si riferisce a Corte di Cassazione, sentenza del 22 maggio 2015, n. 10543. In materia di sequestro conservativo di conti correnti bancari, non si riviene invece alcun precedente nella giurisprudenza italiana, nonostante il regolamento in materia costituisca il più importante e il più dettagliato tra quelli in materia di tutela transnazionale del credito.

5. Considerazioni conclusive.

Lo scarso utilizzo delle procedure che il legislatore europeo ha predisposto per il recupero del credito, a parere di chi scrive, è sicuramente imputabile alla facoltatività della scelta dello strumento uniformato rispetto alla legislazione nazionale; la scelta è, ovviamente, rimessa al creditore. I punti di forza della disciplina predisposta a livello europeo, soprattutto in funzione della riduzione dei tempi processuali e della semplificazione del procedimento, sono molteplici: si pensi alla predisposizione di moduli standard per la proposizione della domanda, diretti a facilitare da un lato l’elaborazione dell’atto introduttivo del giudizio da parte del creditore, dall’altro a consentirne un più rapido esame delle ragioni della domanda, dell’oggetto e delle conclusioni del ricorrente da parte dell’autorità giudiziaria; alla previsione di termini, sia pure ordinatori, entro i quali debba pervenire la decisione

giurisdizionale; alla peculiare conformazione delle regole sulla competenza giurisdizionale del giudice chiamato a pronunciarsi sia in sede di merito che in sede cautelare.

Nonostante queste pregevoli caratteristiche, tuttavia, la ridotta giurisprudenza sul punto dimostra che il creditore continua a preferire, per la soddisfazione delle proprie pretese, l'applicazione della normativa nazionale. Ciascuno degli Stati membri conosce infatti delle procedure interne dirette a conseguire lo stesso effetto rispetto a quelle delineate dai regolamenti di seconda generazione; il creditore italiano, dunque, affida la realizzazione del suo credito transfrontaliero al procedimento monitorio di diritto interno, ove ne siano integrati i presupposti, al procedimento dinanzi al giudice di pace, ove si tratti di una controversia di modesto valore, e indirizza la richiesta di misure cautelare verso un sequestro conservativo di diritto interno. Sul punto può essere ipotizzato che siffatta scelta sia motivata dalla maggiore possibilità di successo di strumenti di ormai collaudata e diffusa applicazione rispetto a quelli di derivazione europea i quali, per la poca visibilità e la scarsa verifica a livello giurisprudenziale di cui sono stati destinatari, presentano incertezze che la normativa interna non possiede.

Eppure, in una prospettiva di uniformazione o quantomeno di coordinamento dei diritti processuali nazionali indispensabili per consentire una circolazione ed esecuzione delle decisioni che si veramente libera e senza ostacoli, sarebbe auspicabile individuare soluzioni che possano aumentare la fortuna di questi regolamenti e che possano incentivare l'attore/creditore a farvi ricorso. Si potrebbe, in una prospettiva *de jure condendo*, stabilire che, al ricorrere di certi presupposti individuati *ex ante* dal legislatore, l'alternativa di diritto interno non sia più percorribile, residuando solo l'applicazione della normativa europea, ovviamente laddove ci si trovi di fronte ad una controversia transfrontaliera e previo il necessario coordinamento con il diritto nazionale dello Stato interessato. Invero, se l'obbligatorietà dello strumento europeo appaia una soluzione eccessivamente ardita e non concretamente attuabile per lo stato attuale in cui si trova il ravvicinamento degli ordinamenti processuale, si potrebbe pensare a misure di incentivo per il creditore che decida di optare per una procedura di ingiunzione europea, per un procedimento *per small claims* o per un'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari, ad esempio in materia di spese processuali o di alleggerimento dell'onere della prova.

Il successo di questi strumenti è dunque evidentemente rimesso all'iniziativa delle parti private, dei titolari di un credito transfrontaliero. Tuttavia, un più diffuso utilizzo delle misure recuperatorie del credito approntata dal legislatore europeo passa necessariamente attraverso una più compiuta e approfondita conoscenza delle stesse da parte delle autorità giudiziarie nazionali, nonché attraverso un'operazione di coordinamento della normativa comunitaria con quella nazionale. Sotto questo profilo, un ruolo fondamentale di guida è affidato alla Corte di giustizia, che con la sua interpretazione può proficuamente chiarire aspetti della normativa e diffonderne una più compiuta consapevolezza tra gli operatori del diritto.

La problematicità della materia potrebbe essere, in una prospettiva di più ampio respiro, ricondotta anche alla situazione di frammentazione in cui versa il diritto internazionale privato europeo. L'attribuzione all'Unione di competenze in tale materia è stata concepita come funzionale alla realizzazione di uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁶⁴ per consentire alle persone che godono della libertà di circolazione di "rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la

⁶⁴ V. J. MEEUSEN, *Instrumentalisation of Private International Law in the European Union: Towards a European Conflicts Revolution*, in *European Journal of Migration and Law*, 2007, p. 235.

stessa facilità che nel loro”, come auspicato dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999, al fine di eliminare gli ostacoli al godimento dei diritti fondamentali e di favorire una più compiuta integrazione dei cittadini europei in suddetto Spazio. Il diritto internazionale privato dell’Unione ha dunque caratteristiche sue proprie: per quanto concerne le regole in materia di competenza giurisdizionale e di riconoscimento delle decisioni, il principio della mutua fiducia ispira le regole in materia di litispendenza, di riconoscimento automatico, di eliminazione del controllo del giudice dello Stato membro di origine, di eliminazione dell’*exequatur*. La circolazione delle persone è agevolata dalla previsione di una pluralità di criteri di giurisdizione in talune materie, come il divorzio e la separazione personale, che favorisce un “*agreed forum shopping*”⁶⁵; si assiste, per l’individuazione del diritto applicabile, ad una progressiva sostituzione del criterio della residenza abituale a quelli del domicilio o della cittadinanza, al fine di eliminare gli ostacoli al godimento delle libertà del mercato unico⁶⁶.

In questo quadro, si registra una forte difficoltà di coordinamento tra le diverse fonti esistenti. A più di vent’anni di distanza, infatti, la legge 218/1995 continua ad essere il testo normativo di riferimento del diritto internazionale privato italiano, ma molte delle sue disposizioni non si applicano più o si applicano in via residuale alle materie che non rientrano nell’ambito di operatività dei diversi regolamenti adottati dal legislatore europeo dal 2000 in avanti. La proliferazione delle fonti rende la ricostruzione del quadro del diritto internazionale privato e l’individuazione della normativa applicabile oltremodo complessa, richiedendo un’operazione di coordinamento che non sempre il legislatore si è preoccupato di effettuare.

Infatti, al momento dell’entrata in vigore della legge 218/1995, il legislatore aveva tentato di raccordare le disposizioni della suddetta legge con le convenzioni di diritto internazionale privato allora vincolanti per l’Italia, ma il medesimo intervento non era stato messo in atto in relazione ai regolamenti europei a mano a mano adottati: le disposizioni della legge n. 218/1995 sono dunque rimaste inalterate, ma alcune di esse hanno perso il loro oggetto. Ad esempio, l’art. 57 in materia di legge applicabile ai contratti ancora rinvia “in ogni caso” alla Convenzione di Roma del 1980, nonostante questa sia da tempo stata sostituita dal regolamento n. 593/2008, c.d. Roma I. Per l’interprete diventa dunque estremamente complesso rinvenire la legge applicabile al caso concreto. In un unico caso il legislatore ha assolto al compito di coordinare le fonti succedutesi nel tempo ed è stato in materia di obbligazioni alimentari. Il d. lgs n. 7/2017, attuativo della legge 20 maggio 2016 n. 76 che ha regolato le unioni civili e i contratti di convivenza, ha modificato l’art. 45 della legge 218/1995, il quale ora stabilisce che “le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata nel regolamento 2009/4/CE [...]”. Il regolamento, tuttavia, non contiene alcuna disposizione relativa alla determinazione della legge applicabile, ma all’art. 15 rinvia a sua volta al Protocollo dell’Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. L’art. 45, dunque, non contiene un rinvio compiuto alla disciplina applicabile, ma rinvia ad un regolamento che a sua volta rinvia ad un protocollo, con un risultato poco soddisfacente in punto di chiarezza del diritto.

In più, i regolamenti di diritto internazionale privato finora adottati costituiscono atti autonomi, ciascuno dotato di un proprio campo di applicazione, soggetto a delimitazione sia con riguardo ad altri regolamenti che a norme convenzionali o norme nazionali. Può accadere, così, che una medesima

⁶⁵ V. A. FIORINI, *Harmonizing the Law Applicable to Divorce and Legal Separation – Enhanced Cooperation as the Way?* in *International and Comparative Law Quarterly*, 2010, p. 1155.

⁶⁶ V. A. ZANOBETTI, *La residenza abituale nel diritto internazionale privato: spunti di riflessione*, in *Liber amicorum Angelo Davì*, Napoli, 2019, vol II, p. 1361 ss.

fattispecie sia regolata da più atti normativi diversi. Ad esempio, la regolamentazione di un divorzio di una relazione intraeuropea, in occasione del quale debbano anche assumersi provvedimenti nei confronti dei figli e regolarsi gli effetti economici e patrimoniali, ricade sotto l'applicazione di ben quattro regolamenti e due convenzioni internazionali: il regolamento 2201/2003, c.d. Bruxelles II-bis, per la determinazione della giurisdizione in materia di divorzio e di responsabilità genitoriale; il regolamento 1259/2010 per la determinazione della legge applicabile al divorzio; il regolamento 4/2009 per le regole giurisdizionali in materia di obbligazioni alimentari, il quale invia come detto al Protocollo dell'Aja del 2007; il regolamento 1103/2016 per determinare la giurisdizione e la legge applicabile ai rapporti patrimoniali; la Convenzione dell'Aja del 2006 per la determinazione della legge applicabile all'affidamento dei figli. Per ciascuno dei suddetti regolamenti bisogna poi verificare l'ambito di applicazione spaziale e temporale, in ragione della particolare posizione della Danimarca (e in precedenza del Regno Unito) in confronto dei regolamenti adottati in materia di cooperazione giudiziaria civile e in considerazione del fatto che i regolamenti 1259/2010 e 1103/2016 sono stati adottati mediante cooperazione rafforzata e dunque essi sono vincolanti solo per un numero ridotto di Stati membri.

Allo stato attuale, dunque, il panorama del diritto internazionale privato applicabile al nostro Paese appare complesso e di difficile intellegibilità, ponendo problemi in punto di coordinamento delle diverse fonti normative che hanno visto la luce nel tempo. Si pone dunque in primo piano un'esigenza di sistemazione della materia, nonostante le difficoltà che una simile operazione indubbiamente manifesta.

Invero, è stata da più parti sottolineata l'esigenza di un riordino dello stesso diritto internazionale privato di origine europea. Si è prospettata l'adozione di un "regolamento Roma 0" che potrebbe contenere una regolamentazione delle questioni generali del diritto internazionale europeo, con l'intento successivo di provvedere a una vera e propria codificazione della materia nel suo complesso⁶⁷.

Il bilancio finale che si può trarre dalla trattazione condotta dimostra una cooperazione giudiziaria civile la quale si mostra ancora come frammentata, nonostante gli indubbi passi in avanti realizzati in materia attraverso i regolamenti adottati: essi, infatti, si presentano tutti come regolamenti settoriali. Rispetto alle specifiche discipline rinvenienti in ciascun regolamento, tuttavia, il regolamento 1215/2012 riveste il ruolo di disciplina "generale" della materia civile e commerciale. Il carattere generale del regolamento Bruxelles I-bis è confermato dal suo art. 67, il quale fa espressamente salve le disposizioni di diritto derivato che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Tali atti di diritto derivato costituiscono invero un tassello fondamentale nella definitiva integrazione dei diversi sistemi processuali nazionali; proprio su questa scia, accanto alla disciplina "generale" del regolamento Bruxelles I-bis si affiancano da un lato regolamenti definiti da autorevole dottrina⁶⁸ come "settoriali",

⁶⁷ V. M. FALLON, P. LAGARDE, S. POILLOT-PERUZZETTO (eds.), *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé?*, Bruxelles, 2011, nonché S. LEIBL, H. UNBERATH (eds.), *Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung?*, Munchen, 2013.

⁶⁸ La distinzione in regolamento "generale", regolamenti "speciali" e "settoriali" è effettuata da F. SALERNO, *L'armonia delle decisioni come principio generale dello spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, in G. BIAGIONI (a cura di), *Il principio dell'armonia delle decisioni civili e commerciali nello spazio giuridico europeo*, Torino, 2015, p. 3.

poiché riguardanti ambiti della materia civile e commerciale esclusi dalla disciplina uniforme di portata generale, dall'altro regolamenti definiti come "speciali".

Questi ultimi sono rappresentati proprio dai regolamenti in materia di tutela transnazionale del credito oggetto del presente lavoro, definiti "speciali" in quanto incidono direttamente sull'esecuzione, realizzando una tutela giurisdizionale in materie che rientrano nell'applicazione del regolamento 1215/2012, ma attraverso la creazione di decisioni che, attraverso una disciplina processuale europea uniformata, rappresentano un prodotto giudiziario *ab origine* "europeo" diretto a circolare liberamente nello spazio giudiziario integrato.

Con l'adozione di tali regolamenti si è abbandonata una logica "dualista" di circolazione delle decisioni che, per tutelare le prerogative statali, prevedeva un necessario esame preventivo delle condizioni ostative riconducibili al "merito processuale" ed è stata abbracciata una logica "monista" di circolazione, improntata sul principio di equivalenza e sulla reciproca fiducia tra gli Stati membri⁶⁹.

Il principio di equivalenza, in virtù del quale il perfezionamento del titolo esecutivo europeo nello Stato di emissione ne determina l'esecuzione nello Stato richiesto alle stesse condizioni di una decisione esecutiva interna, è espressione del più generale principio di equivalenza delle legislazioni, enunciato a partire dalla giurisprudenza *Cassis de Dijon* e riferito in un primo momento all'ambito mercantile: in base ad esso, qualsiasi prodotto fabbricato e commercializzato in uno Stato europeo poteva essere venduto in un altro Stato della allora Comunità europea. Con il progressivo ampliamento degli obiettivi dell'integrazione europea, alla libera circolazione delle merci si sono aggiunte la libera circolazione delle persone e dei loro diritti e *status* e dunque, inevitabilmente, anche delle decisioni giudiziarie che quei diritti accertano ed attuano, nonché degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie. L'equivalenza delle decisioni emesse in ciascuno Stato membro in punto di contenuti ed effetti non può che costituire la base per una completa realizzazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, definito a Tampere come vera e propria "pietra angolare" per la realizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile unitamente al ravvicinamento delle legislazioni. Solo attraverso la sua implementazione può essere compiutamente attuata quella che è stata definita la "quinta libertà di circolazione", in un contesto in cui la cooperazione virtuosa tra le autorità giudiziarie nazionali sia tesa alla costruzione incessante di uno spazio fondato sui tre pilastri della libertà, della sicurezza e della giustizia e in cui ciascun individuo possa veder garantita l'effettività dei diritti che gli sono ascritti in quanto cittadino europeo, ma prima ancora in quanto persona umana.

È evidente come una circolazione delle decisioni che sia veramente libera imponga una definitiva abolizione di tutte le procedure intermedie di riconoscimento ed esecuzione, operazione che è stata definitivamente messa in atto dal regolamento 1215/2012, consentendo al prodotto giudiziario confezionato nello Stato di origine di "circolare" nello Stato richiesto senza necessità di munirsi di una previa dichiarazione di esecutività e determinando un notevole risparmio di tempi e di costi, nonché una più marcata certezza nelle situazioni giuridiche. Nonostante ciò, non si è raggiunta una vera e propria omogeneità di disciplina: un certo grado di frammentazione nella materia permane.

Innanzitutto, l'abolizione dell'*exequatur* non è stata del tutto generalizzata: vi sono alcuni regolamenti che, a causa dei personalissimi diritti tutelati, non hanno previsto l'eliminazione

⁶⁹ V. F. SALERNO, *Il "sistema Bruxelles I" verso un regime "monista" di libera circolazione delle decisioni*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, n. 2, p. 20.

completa di qualsivoglia procedura intermedia; si pensi al regolamento che disciplina il regime patrimoniale tra i coniugi ovvero quello in materia di successioni. Probabilmente una simile soluzione è dovuta al fatto che, prima dell'entrata in vigore dei regolamenti n. 650/2012, n. 1103/2016 e 1104/2016, queste materie non conoscevano una disciplina uniforme di derivazione europea, anzi la materia dei regimi patrimoniali fra i coniugi e le parti di un'unione civile non era oggetto di alcuna armonizzazione. I due regolamenti a riguardo, peraltro, sono stati emanati a seguito di una cooperazione rafforzata attuata solamente tra alcuni Stati membri, segno tangibile delle resistenze dei Paesi membri a cedere fette di sovranità in siffatti delicati ambiti, nonostante le istituzioni europee avessero chiarito che i summenzionati interventi normativi non avrebbero inciso sugli istituti di base del matrimonio e delle unioni registrate. Peraltro, in relazione a queste ultime, non tutti gli Stati riconoscono valore giuridico a tali unioni. Questi aspetti rendono evidenti le resistenze dimostrate da alcuni Stati membri nell'accettare l'abolizione di ogni controllo preventivo del merito processuale da parte dello Stato richiesto per l'esecuzione di un provvedimento pronunciato in un altro Stato. Diverso è il discorso in relazione al regolamento 848/2015 che disciplina l'insolvenza transfrontaliera, il quale si innesta in un contesto in cui l'uniformazione delle legislazioni era stata sperimentata da quindici anni, a partire dal regolamento 1346/2000, arricchito dagli interventi correttivi della Corte di giustizia. In un settore in cui si era raggiunto un elevato livello di fiducia reciproca tra gli Stati membri, si è ritenuto che i tempi fossero maturi per una definitiva abolizione delle procedure di *exequatur*.

La frammentarietà della normativa processuale europea deriva, inoltre, anche dalla circostanza che, nonostante i vantaggi che si sono conseguiti dall'eliminazione delle procedure di delibazione, persistono diverse tipologie di esecuzione delle rispettive decisioni, previste dai differenti atti. Insomma, nonostante il tentativo di costruzione di una disciplina generale attraverso il regolamento 1215/2012, la segmentazione creata per effetto dell'emanazione di una pluralità di regolamenti settoriali, ciascuno con un suo proprio ambito di applicazione, persiste tutt'ora.

Una omogeneità di disciplina della materia civile e commerciale non è neanche favorita dai limiti soggettivi di applicazione delle norme, che connotano per vero l'intera materia dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e costruiscono in materia un processo di integrazione "a geometria variabile": ci si riferisce alle posizioni di Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Con specifico riguardo al Regno Unito, l'esercizio da parte di tale Paese della clausola di recesso contenuta nell'art. 50 TUE produce i suoi effetti anche sul sistema normativo riguardante siffatto Spazio. A partire dalla data del recesso, le norme dell'Unione in materia di giustizia civile e diritto internazionale privato non si applicano più al Regno Unito. Il 18 gennaio 2019 i servizi della Commissione europea hanno pubblicato un aggiornamento dell'*Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore della giustizia civile e del diritto internazionale privato*⁷⁰, a seguito del quale sono state emanate, sempre dalla Commissione, delle FAQ riguardanti le conseguenze della Brexit sugli ambiti disciplinati dal regolamento 1215/2012.

A decorrere dalla data del recesso, dunque, le norme dell'Unione sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni non si applicano alle sentenze dei giudici del Regno Unito, neanche se la sentenza è stata emessa o il procedimento di esecuzione avviato prima della data del recesso. La regola ammette un'unica eccezione quando la sentenza del giudice del Regno Unito è stata riconosciuta con la procedura di *exequatur* prima della data del recesso, in ragione del fatto che la sentenza è già stata dichiarata esecutiva in uno Stato membro dell'Unione dai giudici di tale Stato prima della data del

⁷⁰ Cfr. <https://ec.europa.eu/info/files/civil-justice>.

recesso. È, quindi, irrilevante che la sentenza fosse stata emanata originariamente da un giudice del Regno Unito. L'eccezione vale anche per gli atti pubblici e gli accordi dichiarati esecutivi in uno Stato membro dell'Unione prima del recesso, nonché per gli attestati rilasciati nello Stato membro di origine ai sensi dell'art. 53 del regolamento 1215/2012. Invero, interessante potrà essere verificare nel prossimo futuro gli effetti che il recesso del Regno Unito dall'Unione potrà dispiegare più specificamente sulla materia del credito, considerando il ruolo di prim'ordine che Londra riveste nell'economia europea e mondiale. Potrebbe dunque rivelarsi necessario regolare con appositi accordi la gestione e il recupero di crediti sorti anteriormente rispetto alla data del recesso del Paese.

Le evidenziate resistenze opposte dagli Stati membri si spiegano alla luce dell'evidente e invasiva ingerenza che misure di uniformazione dei diritti processuali nazionali realizza in materie, come quella civile e commerciale (ma anche, e forse in misura più consistente, quella penale), tradizionalmente sottoposte all'*imperium* dello Stato. Ciononostante, gli approdi raggiunti dalla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali nel settore del mutuo riconoscimento delle decisioni attraverso l'abolizione dell'*exequatur* ha prodotta una progressiva e consistente erosione della sovranità statale che ha portato ad un nuovo stadio il progetto di creazione di uno spazio giudiziario europeo unitario. Erosione che, come è evidente, difficilmente sarebbe stata accettata dai singoli Stati se, come contrappeso all'eliminazione del controllo sul merito processuale, non si fossero accompagnate delle misure che conservassero comunque un margine di controllo da parte dell'autorità giudiziaria nazionale. Su questa scia, tutti i regolamenti hanno bilanciato l'abolizione del procedimento di delibazione con una serie di altri procedimenti, volti a consentire di opporsi al riconoscimento e all'esecuzione di provvedimento emessi in un altro Stato membro.

Così, in forza del regolamento 1215/2012, è possibile richiedere in diniego del riconoscimento o dell'esecuzione nello Stato richiesto secondo le ragioni previste dagli artt. 45 e 46. Allo stesso modo, per quanto più specificamente concerne gli strumenti normativi che sono stati oggetto del presente lavoro, il regolamento 805/2004 prevede che la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo possa essere richiesta nello Stato di origine quando il suo rilascio risulti manifestamente concesso per errore; il regolamento 655/2014 prevede che il debitore possa in alternativa ricorrere avverso l'ordinanza di sequestro conservativo di conti bancari nello Stato di origine oppure opporsi all'esecuzione dell'ordinanza nello Stato membro richiesto.

Tuttavia, se la previsione di procedimenti di opposizione costituisce un importante baluardo per la difesa dei diritti contrapposti, un loro utilizzo eccessivo potrebbe finire per vanificare lo stesso intento dei regolamenti adottati e, in definitiva, minare alla base la libera circolazione ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e extragiudiziarie. Sul punto è intervenuta la Corte di giustizia che, sin dalle pronunce elaborate nella vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968, ha chiarito che i motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione hanno carattere necessariamente tassativo. La perdurante rilevanza dei motivi ostativi ha peraltro la funzione di tutelare i valori fondamentali dello Stato richiesto: per questa motivazione il regolamento 1215/2012 continua a dare una certa rilevanza al limite dell'ordine pubblico, nella sua duplice dimensione sostanziale e processuale.

Proprio in relazione al limite dell'ordine pubblico la Corte di giustizia ha chiarito a partire dal caso *Renault* che la sua applicazione deve essere residuale e che "non può essere invocato per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se gli fosse stata sottoposta la controversia". Si rimarca dunque un'applicazione restrittiva della nozione di ordine pubblico la quale

dovrebbe assumere rilevanza solo in casi eccezionali, evidenziando che “un presunto errore di interpretazione delle norme comunitarie non giustificerebbe, di per sé solo, il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico”⁷¹. La Corte aveva del resto precisato tale aspetto già nel celebre caso *Hoffmann*⁷², in cui era stato sancito (nella vigenza della Convenzione di Bruxelles) che il limite dell’ordine pubblico trova applicazione solo residuale rispetto alle altre ragioni impeditive al riconoscimento e all’esecuzione enunciate dalla normativa. Una simile conclusione discende naturalmente dalla necessità di garantire una libera circolazione dei prodotti giudiziari degli Stati membri, che assurge a obiettivo principale della cooperazione giudiziaria civile con implicazioni transnazionali, imponendo che la circolazione della decisione sia la regola, mentre l’opposizione di un motivo ostativo deve rappresentare l’eccezione. Ciò risulta possibile solo in virtù del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, principio peraltro non enunciato dal diritto primario o dal diritto derivato, ma di derivazione giurisprudenziale. Il principio di mutua fiducia ispira anche la previsione per la quale al giudice dello Stato richiesto per l’esecuzione è precluso ogni controllo circa la competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro di origine e il divieto di controllare le statuizioni di merito di quest’ultimo. Il che impone, ovviamente, che il controllo sulla decisione operato dal giudice dello Stato di origine sia particolarmente rigoroso.

Il principio del riconoscimento reciproco è altresì strettamente collegato con l’esigenza di garantire l’accesso effettivo alla giustizia. Infatti, la Corte di giustizia non ha mancato di sottolineare come i rimedi esperibili contro il riconoscimento automatico delle decisioni e la stessa opposizione dei motivi ostativi siano il risultato di quel bilanciamento complesso che più volte è stato evidenziato, da operarsi tra il diritto dell’attore a far valere le proprie ragioni in giudizio e il diritto di difesa del convenuto, in uno col principio del contraddittorio e della parità delle armi. In questo novero di posizioni soggettive da tutelare particolare rilievo riveste, come è stato in precedenza sottolineato, la garanzia di conoscenza/conoscibilità dell’atto introduttivo del giudizio da parte del convenuto.

Nei casi in cui la Corte di giustizia si è pronunciata sui motivi di diniego del riconoscimento dell’esecuzione, è significativo infatti che il motivo più frequente di opposizione ha riguardato, oltre che l’ordine pubblico, proprio l’omessa comunicazione o notificazione dell’atto introduttivo al convenuto in tempo utile da consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa. In questo senso propende la sentenza *Trade Agency*, la quale affida al giudice dello Stato membro richiesto per l’esecuzione la verifica della effettiva avvenuta notificazione dell’atto introduttivo del giudizio nello Stato membro di origine. Letteralmente, la sentenza sancisce quanto segue: “come emerge dallo stesso tenore letterale dell’allegato V del regolamento 44/2001, le informazioni contenute nell’attestato si limitano all’indicazione della «data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali», senza tuttavia menzionare altre indicazioni utili al fine di verificare se il convenuto sia stato posto in condizioni di difendersi, quali in particolare le modalità di notificazione e di comunicazione o l’indirizzo di quest’ultimo. Ne consegue che [...] il giudice dello Stato membro richiesto è competente a procedere a una valutazione autonoma dell’insieme degli elementi di prova e a verificare quindi, se del caso, la concordanza tra questi ultimi e le informazioni contenute nell’attestato al fine di valutare, in primo luogo, se il convenuto contumace abbia ricevuto la notificazione o la comunicazione della domanda giudiziale e, in secondo luogo, se tale eventuale

⁷¹ Corte di giustizia, sentenza 11 maggio 2000, causa C-38/98, *Régie nationale des usines Renault SA c. Maxicar SpA e Orazio Formento*, par. da 25 a 30.

⁷² Corte di giustizia, sentenza 4 febbraio 1988, causa C-145/86, *Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg*.

notificazione o comunicazione sia stata effettuata in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese”⁷³.

Dunque, la progressiva eliminazione di procedure intermedie di riconoscimento delle decisioni diretta a consentire la libera circolazione delle stesse continua a fronteggiarsi con una sfera di sovranità statale processuale che, pur essendosi sicuramente erosa in questa materia, deve comunque essere presa in considerazione. Infatti, la mancata armonizzazione materiale consente agli Stati di mantenere un nucleo di valori processuali che gli stessi pongono a salvaguardia del principio della certezza del diritto. In particolare, il riferimento è a quell’insieme di diritti ricompresi sotto la nozione del diritto all’equo processo.

In proposito, va rilevato come il processo osmotico tra principi di diritto interno e principi derivanti dalla CEDU e dalla Carta di Nizza ha consentito l’avviamento di un proficuo dialogo tra corti nazionali e sovranazionali, diretto alla ricerca di un punto di incontro e di temperamento tra il principio del mutuo riconoscimento e la tutela dell’equo processo, enunciata rispettivamente dall’art. 6 della CEDU e dall’art. 47 della Carta. In proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo nella già citata sentenza *Avotins c. Lettonia*, dopo aver riconosciuto l’esistenza di un diritto fondamentale al riconoscimento e all’esecuzione dei giudicati discendente dall’art. 6, par. 1, della CEDU, ha operato siffatto bilanciamento, concludendo, nel caso di specie, per la prevalenza del principio del mutuo riconoscimento.

Un ulteriore esempio della necessità del bilanciamento delle contrapposte esigenze all’interno di un sistema *multilevel* di tutela dei diritti fondamentali si ritrova nella citata sentenza *Krombach*, in cui la Corte di giustizia ha concluso nel senso dell’opponibilità dell’ordine pubblico per la violazione del diritto di difesa, reputando questa soluzione in linea con “i diritti fondamentali [facenti] parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza”. Per garantire l’osservanza dei diritti fondamentali e in particolare del “principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto ad un processo equo” la Corte “si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [...] riveste, a questo proposito, un significato particolare”. La Corte ha altresì affermato che gli Stati membri possono invocare il limite dell’ordine pubblico quando ciò sia conforme con i canoni dell’equo processo, derivanti dagli strumenti internazionali ed europei di tutela dei diritti fondamentali.

L’imprescindibile richiamo ai diritti fondamentali nella costruzione di uno *spazio europeo di giustizia* quale segmento dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia costituisce la conseguenza della naturale “intersezione” della tutela dei diritti dell’uomo sulla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali (e ancora più su quella penale)⁷⁴. Invero, la declinazione dei diritti fondamentali vive ormai in un sistema *multilevel* derivante da un processo di costante alimentazione reciproca tra normative nazionali e cataloghi di diritti di genesi *lato sensu* europea (CEDU e Carta dei diritti fondamentali), arricchito da un virtuoso dialogo tra corti nazionali e corti sovranazionali; emblematico rispetto a questo rapporto osmotico tra corti e strumenti normativi nazionali ed europei è il noto caso *Taricco*.

⁷³ Corte di giustizia, sentenza 6 settembre 2012, causa C-619/10, *Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd*.

⁷⁴ Cfr. A. DI STASI, *L’incidenza virtuosa della tutela dei diritti fondamentali nel completamento dello Spazio europeo di giustizia*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2019, n. 1, pp. 1 ss.

Ebbene, nel quadro così descritto non si può negare come l'estensione del principio del mutuo riconoscimento a materie differenti da quella commerciale e mercantile, in cui in origine il principio era relegato, a materie delicate e tradizionalmente sottoposti all'egida della sovranità degli Stati (quali la materia civile e commerciale e in misura ancora maggiore la materia penale) paventi il rischio di una possibile limitazione dei diritti fondamentali. Rischio che l'Unione europea, la quale all'art. 6 del TUE si impegna a rispettare i diritti fondamentali attraverso l'attribuzione alla Carta di Nizza di un valore equiparato a quello del diritto primario, non può permettersi di correre, men che mai nella costruzione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Del resto, già a partire dal Programma dell'Aia del 2004 il Consiglio europeo sanciva che “devono essere pienamente rispettati i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali” e sottolineava che “l'Unione [...] sarà giuridicamente obbligata a garantire che in tutti i settori di sua competenza i diritti fondamentali non solo siano rispettati ma anche attivamente promossi”⁷⁵. Questa linea di azione era confermata dal Programma di azione di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo il 30 novembre-1° dicembre 2009, in cui veniva enunciato che “lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve innanzitutto porsi come uno spazio unico in cui siano protetti i diritti e le libertà fondamentali”.

Nonostante l'assenza di un vero e proprio programma di azione successivo a quello di Stoccolma, questi obiettivi di piena ed effettiva realizzazione dei diritti afferenti ad ogni persona e tutelati in ambito sovranazionale ed internazionale devono continuare ad essere posti a meta della creazione di uno spazio di giustizia integrato, in cui le decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie possano liberamente circolare accompagnando la libera circolazione delle persone e delle situazioni soggettive ad esse facenti capo. Ruolo fondamentale nella realizzazione di questa finalità è attribuito alle autorità giudiziarie nazionali, la cui cooperazione reciproca è favorita dall'adozione di specifici regolamenti in materia, ad esempio, di assunzione dei mezzi istruttori e di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari. A tal fine ineludibile appare un'adeguata formazione degli operatori del diritto circa gli strumenti europei volti al ravvicinamento delle legislazioni processuali nazionali, nei quali a parere di chi scrive un ruolo significativo potrebbe essere rivestito dagli strumenti di tutela transnazionale del credito. Invero, una loro più frequente e più consapevole applicazione a livello di legislazioni nazionali consentirebbe non solo un avanzamento nell'opera di “comunitarizzazione” del diritto internazionale privato e di creazione di un vero e proprio diritto processuale europeo, ma sul piano pratico agevolerebbe la stipulazione di rapporti di credito transfrontalieri, consentendone un celere e fruttuoso recupero con beneficio non solo per il singolo creditore ma, su scala più ampia, dei mercati nella loro totalità.

Come si può agevolmente dedurre dalle considerazioni effettuate in precedenza, la necessità primaria per la funzionalità e la legittimità di queste misure passa attraverso una adeguata considerazione della posizione del debitore. Così, nell'ambito del titolo esecutivo europeo si pone l'esigenza che il debitore venga a conoscenza della domanda proposta nei suoi confronti per predisporre una difesa efficace; nell'ambito dell'ordinanza di sequestro conservativo di conti correnti bancari, è necessario tutelare il diritto alla riservatezza del debitore, nel caso in cui il creditore richieda all'autorità competente di ricevere informazioni sul conto corrente dello stesso; si pone altresì l'esigenza di garantire un contraddittorio pieno e l'accesso effettivo alla giustizia per il debitore, consentendogli di proporre opposizione dinanzi all'autorità individuata come competente.

⁷⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, *Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia*, del 10 maggio 2005, COM(2005) 184 def.

In questa direzione, le procedure uniformi delineate dai regolamenti in materia di tutela transnazionale del credito dovrebbero prevedere norme procedurali più attente al debitore nei contratti in cui egli è qualificato come “parte debole”: si pensi alla posizione del consumatore o del lavoratore subordinato.

Un simile aspetto, con riferimento al regolamento n. 44/2001 con particolare riguardo alla competenza giurisdizionale, era stato evidenziato dalla Proposta⁷⁶ di modifica del predetto regolamento la quale, facendo leva sul parere n. 1/03 reso dalla Corte di giustizia del 7 febbraio 2006⁷⁷ e su alcune pronunce di quest’ultima⁷⁸, rilevava come l’assenza di norme comuni sulla competenza nei confronti di convenuti di Paesi terzi compromettesse l’applicazione di alcune disposizioni imperative del diritto dell’Unione e privasse di una effettiva tutela giurisdizionale soggetti rientranti in alcune categorie “deboli”, quali consumatori e lavoratori, laddove intrattengano rapporti con soggetti domiciliati in Paesi extra UE. Nel testo definitivo del regolamento 1215/2012 è stata in verità esclusa la possibilità di convenire in giudizio le persone non domiciliate in uno Stato membro, ma un’apertura in questo senso è stata segnata dagli artt. 18, n. 1, 21, n. 2, 24 e 25. In forza di queste disposizioni, il consumatore può, pertanto, citare la propria controparte contrattuale dinanzi al giudice del proprio domicilio indipendentemente dal domicilio del convenuto. In relazione alla nozione di consumatore, la Corte ha affermato che “essa deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest’ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell’ambito di talune operazioni e un operatore economico nell’ambito di altre”⁷⁹. La stessa interpretazione è ripresa nel caso *Schrems*, in cui si precisava che un eventuale maggior livello di conoscenze del consumatore nel settore oggetto del rapporto di consumo fosse in linea con l’obiettivo dell’Unione di promuovere la tutela del diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia degli interessi dei consumatori, ai sensi dell’art. 169 TFUE⁸⁰. La stessa Corte di giustizia ha sottolineato come la disciplina speciale del foro del consumatore miri ad “evitare che vedendosi costretto a proporre l’azione dinanzi ai giudici dello Stato sul cui territorio è domiciliata la controparte, si senta scoraggiato dall’adire le vie legali”⁸¹.

Analoga previsione è prevista con riguardo al datore di lavoro domiciliato in uno Stato terzo il quale, ai sensi dell’art. 21 del regolamento 1215/2012, potrà essere citato nel Paese membro in cui il lavoratore ha svolto abitualmente la sua attività, ovvero nell’ultimo domicilio, ovvero presso la sede d’attività in cui è stato assunto. Peraltro, è incidentalmente utile rilevare che recentemente la Corte di giustizia ha chiarito l’ambito di applicazione delle norme del regolamento 1215/2012 concernenti la competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro, specificando che esse “si applicano ad un ricorso giurisdizionale di un lavoratore dipendente domiciliato in uno Stato membro contro un datore di lavoro domiciliato in un altro Stato membro nel caso in cui il contratto di lavoro è stato negoziato e concluso nello Stato membro del domicilio del lavoratore e prevedeva che il luogo di esecuzione del lavoro si trovasse nello Stato membro del datore di lavoro, anche se tale lavoro non

⁷⁶ COM/2010/0748 def. “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Rifusione”.

⁷⁷ Parere della Corte di giustizia n. 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla competenza della Comunità per concludere la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, in Raccolta, I, p. 1145.

⁷⁸ Si veda fra tutte Corte di giustizia, sentenza 29 novembre 2007, causa C-68/07, *Kerstin Sundelin Lopez c. Miguel Enrique Lopez*.

⁷⁹ Corte di giustizia, sentenza 14 febbraio 2019, causa C-630/17, *Anica Milivojevic c. Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen*, par. 87.

⁸⁰ Corte di giustizia, sentenza 25 gennaio 2018, causa C-498/16, *Maximilian Schrems c. Facebook Ireland Limited*.

⁸¹ Corte di giustizia, sentenza 19 gennaio 1993, causa C-89/91 ECLI:EU:C:1993:15, *Shearson Lehmann Hutton Inc. c. TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH*.

è stato eseguito per un motivo imputabile a quest'ultimo". Inoltre "in tali tipi di ricorso, le disposizioni del capo II del regolamento n. 1215/2012 ostano all'applicazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che tali norme si rivelino più vantaggiose per il lavoratore"⁸². Con quest'ultimo inciso, la Corte mostra di privilegiare l'applicazione di norme comuni ed uniformi per l'individuazione della competenza giurisdizionale rispetto a norme più favorevoli al lavoratore.

In conclusione, visto lo stato attuale della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, ciò che si auspica è il superamento dell'attuale eccessiva frammentazione del diritto internazionale privato di matrice europea, costruito da singoli regolamenti settoriali, in assenza di un disegno unitario e organico che consenta un maggior grado di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive. Partecipi di questo quadro sono i regolamenti in materia di tutela transnazionale del credito di cui si è dato conto nelle pagine precedenti, la cui ridotta applicazione pratica costituisce indubbiamente un segmento interruttivo nella costruzione di uno spazio europeo di giustizia in una materia, come quella del credito, che risulta cruciale nella prospettiva del libero scambio e del mercato unico. L'*impasse* potrebbe essere superato a livello di diritto sostanziale, attraverso la maggiore rinuncia da parte degli Stati membri alla loro sovranità con conseguente eliminazione nei regolamenti in materia dei ricorrenti rinvii alle disposizioni di diritto interno a integrazione della normativa uniformata, nella direzione di un vero e proprio diritto processuale di derivazione europea; a livello di applicazione giurisprudenziale, attraverso l'incessante scambio intercorrente tra le corti nazionali e sovranazionali, le quali debbono porre a fondamento della loro attività interpretativa la salvaguardia dei diritti fondamentali, in specie i diritti "al processo" e i diritti "nel processo" contemplati nel Titolo VI della Carta dei diritti fondamentali; tramontato definitivamente il progetto di una Costituzione europea, infatti, è attraverso la piena attuazione della Carta dei diritti fondamentali che deve trovare attuazione lo *spazio europeo di giustizia*, congiuntamente allo sforzo sinergico di tutti gli operatori del diritto che in tale spazio si trovano ad operare.

⁸² Corte di giustizia, sentenza 25 febbraio 2021, causa C-804/19, *BU c. Markt24 GmbH*.

INDICE DELLA TESI

Premessa

CAPITOLO I

La cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali

1. Cenni sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
2. La cooperazione giudiziaria in materia civile. Precedenti storici: la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il regime di circolazione delle decisioni giudiziarie nel regolamento CE 44/2001
3. Dal Trattato di Maastricht al Trattato di Amsterdam
4. Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e il programma dell'Aia
5. La cooperazione giudiziaria civile nel Trattato di Lisbona
6. La proposta di riforma al regolamento CE 44/2001 della Commissione e il regolamento UE 1215/2012
 - 6.1 L'abolizione dell'*exequatur*
 - 6.2 La domanda di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione
 - 6.3 Il procedimento di opposizione
 - 6.4 La perdurante rilevanza dei motivi ostativi
7. La cooperazione giudiziaria civile e il principio del riconoscimento reciproco
8. L'incidenza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul sistema della cooperazione giudiziaria civile
 - 8.1 L'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali nel sistema di cooperazione giudiziaria civile
 - 8.2 Il criterio del bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza della Corte di giustizia

CAPITOLO II

La tutela transnazionale del credito nell'ordinamento dell'Unione europea

1. La tutela transnazionale del credito: considerazioni di carattere sistematico
2. Il regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
 - 2.1 Oggetto e campo di applicazione
 - 2.2 Gli atti che possono essere certificati come titoli esecutivi europei
 - 2.3 La nozione di credito non contestato
 - 2.4 I requisiti del titolo esecutivo europeo
 - 2.5 La rettifica o la revoca del certificato
 - 2.6 Il procedimento di esecuzione
 - 2.7 L'opposizione all'esecuzione
 - 2.8 La giurisprudenza sul regolamento 805/2004
3. Il regolamento (CE) 1896/2006: il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Presupposti applicativi

- 3.1 Ingiunzione europea e titolo esecutivo europeo
- 3.2 Le regole di giurisdizione
- 3.3 Ambito di applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
- 3.4 La disciplina del procedimento ingiunzionale europeo
- 3.5 L'opposizione
- 3.6 Il riesame in casi eccezionali
- 3.7 Il rifiuto dell'esecuzione
- 3.8 La giurisprudenza sul regolamento 1896/2006

CAPITOLO III

Il procedimento per le controversie di modesta entità

1. I principali obiettivi perseguiti dal regolamento 861/2007
2. L'ambito di applicazione
3. Concorso tra norme processuali uniformi e norme processuali interne
4. I moduli standard per l'introduzione del procedimento
5. Il modulo di domanda
6. Il modulo di replica
7. L'oggetto della domanda nel modulo *small claims* e nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di cognizione italiano
8. La disciplina dell'esecuzione delle sentenze. La novità riguardante la statuizione uniforme in tema di esecutorietà
9. Il coordinamento con altre misure comunitarie sulla cooperazione giudiziaria civile: la determinazione della giurisdizione e la disciplina della notificazione degli atti di parte
10. (Segue): Il coordinamento con il titolo esecutivo europeo e con il procedimento ingiuntivo europeo
11. L'impatto del regolamento nell'ordinamento italiano
12. La giurisprudenza sul regolamento 861/2007

CAPITOLO IV

L'ordinanza di sequestro conservativo di conti bancari

1. Il regolamento 655/2014 e il suo ambito di applicazione
2. Il posto dell'ordinanza di sequestro conservativo di conti bancari fra gli strumenti predisposti dall'Unione europea per la tutela transnazionale del credito
3. La posizione privilegiata del creditore
4. La protezione del debitore
5. Le circostanze nelle quali ci si può avvalere dell'OESC
 - 5.1 La disciplina della competenza giurisdizionale
 - 5.2 I presupposti per l'adozione dell'OESC
 - 5.3 Il procedimento
 - 5.4 La richiesta di informazioni sui conti bancari

- 5.5 I termini per la decisione, la forma e il contenuto del provvedimento di accoglimento, l'impugnazione di quello di rigetto e l'eventuale riproposizione dell'istanza
- 6. I mezzi di ricorso
 - 6.1 Il mezzo di ricorso proposto dal debitore nell'ordinamento in cui fu emessa l'ordinanza
 - 6.2 Gli altri mezzi di ricorso a disposizione del creditore e del debitore per far valere mutamenti nelle circostanze
 - 6.3 I mezzi di ricorso proponibili dal debitore nello Stato di esecuzione
 - 6.4 La tutela dei diritti dei terzi: nozione di terzo e rinvio alla *lex fori*
- 7. La circolazione dell'ordinanza di sequestro conservativo di conti bancari
- 8. L'esecutività uniforme e l'esecuzione
- 9. L'attuazione del sequestro
- 10. La trasmissione al debitore
- 11. Cessazione degli effetti, rifiuto di esecuzione e dissequestro
- 12. La giurisprudenza sul regolamento 655/2014

Osservazioni conclusive

La tutela transnazionale del credito: criticità attuali e nuove prospettive.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

- ANDREWS V.N., *English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System*, Oxford, 2003, p. 527 ss.
- ASPRELLA C., *Il "procedimento europeo per le controversie di modesta entità"*, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, p. 29 ss.
- BARATTA R., *Art. 81*, in *Trattati dell'Unione europea*, a cura di A. Tizzano, Milano, 2014
- BAREL B., *Le notificazioni nello spazio giudiziario europeo*, Padova, 2008
- BARRECA G., *Il decreto ingiuntivo europeo*, in *Rivista esecuzione forzata*, 2010
- BERTOLI P., *Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l'ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2008, p. 395 ss.
- BIAGIONI G., *Aspetti evolutivi nella disciplina comunitaria dell'esecuzione delle sentenze straniere: i regolamenti (CE) n. 44/2001 e n. 805/2004*, in *Quaderni del Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell'Unione europea*, Cacucci, Bari, 2006
- BIAGIONI G., *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2011
- BIAGIONI G., *Carta UE dei diritti fondamentali e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Napoli, 2018
- BIAVATI P., *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, 2002, p. 751 ss.
- BIAVATI P., (a cura di), *Reg. CE n.1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*, in *Nuove leggi civili*, 2010
- BIAVATI P., *I regolamenti europei in materia di processo civile. Profili introduttivi*, in Biavati-Lupoi, (a cura di), *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2013

- BIAVATI P., *La realizzazione dello spazio giudiziario europeo di giustizia, libertà e sicurezza: stato attuale e tendenze evolutive alla luce del programma di Stoccolma*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, 2013, p.191 ss.
- BIAVATI P., *Le categorie del processo civile alla luce del diritto europeo*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, 2018
- BONOMI A., *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009
- BORGERS M.J., *Functions and aims of harmonisation after the Lisbon Treaty: a European perspective*, in Fijnaut, C., Ouwerker, J., *The future of police and judicial cooperation in the European Union*, Leiden, 2010, pp.347-355
- BOSCHIERO N. – DE CESARI P., (a cura di), *Verso un «ordine comunitario» del processo civile*, Napoli, 2008
- BROGGINI G., *Il forum destinatae solutionis: passato, presente, futuro*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2000
- CAFARI PANICO R., *Forum necessitatis. Judicial Discretion in the Exercise of Jurisdiction*, in *Recasting Brussels I* (a cura di) POCAR F. – VIARENGO I. – VILLATA F.C., Padova, 2012
- CAMPEIS G – DE PAULI A. *Prime riflessioni sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Reg. 805/2004)*, in *Giustizia civile*, 2004
- CAMPEIS G. – DE PAULI A., *La disciplina europea del processo civile italiano*, Padova, 2005
- CAPONI R., *Titolo esecutivo europeo: esordio nella prassi*, in *Foro italiano*, 2009
- CAPOZZOLO M., *Introduzione alla libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo*, Napoli, 2019
- CAPPONI B., *Il Libro Verde sull'accesso dei consumatori alla giustizia*, in *Documenti Giustizia*, 1994, p. 361 ss.
- CARBONE S.M., *Il nuovo spazio giuridico europeo, dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento Ce 44/2001*, Torino, 2002
- CARBONE S.M., *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2006
- CARBONE S.M. - TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016
- CARPI F., *L'ordine di pagamento europeo tra efficacia della tutela e garanzie della difesa*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2002
- CARRATTA A., *Note sulla difesa personale davanti al giudice di pace*, in *Giurisprudenza italiana*, 1999, p.1389 ss.
- CARRATTA A., *Titolo esecutivo europeo. I) Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 2006

- CARRATTA A., *Il nuovo procedimento ingiuntivo europeo fra luci ed ombre*, in CARRATTA A. (a cura di), *Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, Milano, 2007
- CARRATTA A., *Il procedimento ingiuntivo europeo e la “comunitarizzazione” del diritto processuale civile*, in *Rivista di diritto processuale*, 2007, p. 1534.
- CECHELLA C., *Il processo cautelare. Commentario*, Torino, 1997
- CERINO CANOVA A., *La domanda giudiziale ed il suo contenuto*, in *Commentario del Codice di Procedura civile* diretto da ALLORIO E., I, Torino, 1980, pp. 186 ss.
- CLEMENTI F., *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in Rinoldi, D., *Le nuove istituzioni europee: commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, 2010, pp. 201-220
- CLERICI R., *Art. 81*, in *Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea*, a cura di POCAR F. e BARUFFI M.C., Padova, 2014
- CONSOLO C., *Domanda giudiziale*, in *Digesto Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, VII, Torino, 1991, pp. 44 ss.
- CONSOLO C., *L’intervento del terzo nel giudizio cautelare, reclamo del terzo e pregiudizio da mera attuazione scorretta (da farsi valere in altro modo)* in *Giurisprudenza italiana*, 1996, I, 2, p.194 ss.
- CONSOLO C – LUISO F.P. – SASSANI B., *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996
- CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, Torino, 2012
- CONTE R., *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Torino, 2000
- CONTE R., *Sequestro conservativo, giudice della cautela, giudice del merito e giudice dell’attuazione*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1125 ss.
- D’ALESSANDRO E., *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Torino, 2008
- D’ALESSANDRO E., *Il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e delle transazioni in materia successoria*, in FRANZINA P. (a cura di), *Il diritto internazionale privato e dell’Unione europea*, 2013
- D’ALESSANDRO E., *Titolo esecutivo europeo e opposizione all’esecuzione*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, 2016
- DE CESARI P., *L’esecuzione delle decisioni civili straniere nello spazio giudiziario europeo*, in *Diritto del Commercio internazionale*, 2002
- DE CRISTOFARO M., *La crisi del monopolio statale dell’imperium all’esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int’l Lis*, 2004
- DE DUVE E. – RAFFELSIEPER K., *La protection des débiteurs dans les Règlements européens de procédure civile: le réexamen du réexamen*, in *Boundaries of European Private International Law*, Bruylant, 2015

DELLA PIETRA G., *Paupertas et simplicitas: spunti di semplificazione dalle controversie di modesta entità*, in *Tutele e procedure giudiziarie europee – Principi fondamentali e applicazioni pratiche*, a cura di M.A. LUPOI, Rimini, 2011

DI STASI A., *Spazio europeo e diritti di giustizia. Il Capo VI della Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione giurisprudenziale*, 2014

DI STASI A., *Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia. L'applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta*, Napoli, 2019

DI STASI A., *L'incidenza virtuosa della tutela dei diritti fondamentali nel completamento dello Spazio europeo di giustizia*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2019, n. 1, pp. 1 ss.

DI STASI A. – ROSSI L.S. (a cura di), *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia a vent'anni dal Consiglio europeo di Tampere*, Napoli, 2020

FALLON M. – LAGARDE P. - POILLOT-PERUZZETTO S. (eds.), *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé?*, Bruxelles, 2011

FARINA M., *Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia*, Roma, 2012

FARINA M. *Approvato il regolamento che istituisce l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari*, in *Int'l lis*, 2014, p. 151 ss.

FELDTMANN B. – VON FREYHOLD H. – VIAL E.L., *The Cost of Legal Obstacles to the Disadvantage of Consumers in the Single Market*, 1998, nel sito www.freyvial.de.

FRANZINA P., *Il coordinamento fra lex fori e norme uniformi nell'accertamento del titolo di giurisdizione secondo il regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2004, p. 345 ss.

FRANZINA P., *La giurisdizione in materia contrattuale*, Padova, 2006

FRANZINA P., *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2009

FRANZINA P., *Il sequestro europeo di conti bancari – regolamento UE n° 655/2014 del 15 maggio 2014*, Milano, 2015

FERACI O., *L'abolizione dell'exequatur nella proposta di revisione del regolamento 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni?*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2001

FERACI O., *L'attuazione della cooperazione rafforzata nell'Unione Europea: un primo bilancio critico*, in *Rivista di Diritto Internazionale.*, 2013

FERACI O., *Mutual Trust and Judicial Cooperation in Civil Matters: An Appraisal between Partial Achievements and New Challenges*, in *Studi Senesi*, 2016

FIORINI A., *Harmonizing the Law Applicable to Divorce and Legal Separation – Enhanced Cooperation as the Way?* in *International and Comparative Law Quarterly*, 2010

- FUMAGALLI L., *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento n. 805/2004*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2006
- GEORGES F., *La saisie des comptes bancaires dans l'espace européen de justice*, in *Espace judiciaire européen – Acquis et enjeux futurs en matière civile*, a cura di M. CANDELA SORIANO e G. DE LEVAL, Bruxelles, 2007
- GIBBS A.H., *Constitutional Life and Europe's Area of Freedom, Security and Justice*, England-USA, 2013
- GUALCO E. – RISSO G., *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel regolamento Bruxelles I bis*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2014
- GUILD E. – GEYER F., *Security Versus Justice? Police and Judicial Cooperation in the European Union*, Great Britain, 2013
- HAIBACH G., *The Commission Proposal for a Regulation Establishing a European Small Claims Procedure: An Analysis*, in *European Review of Private Law*, 2005, p. 593 ss.
- HESS B., *Study No. JAI/A3/2002/02 on Making More Efficient the Enforcement of Judicial Decisions within the European Union: Transparency of a Debtor's Assets – Attachment of Bank Accounts – Provisional Enforcement and Protective Measures*, 18 febbraio 2004, reperibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu>
- HESS B., *The Brussels I Regulation: recent Case Law of the Court of Justice and the Commission's proposed Recast*, in *Common Market Law Review*, 2012
- HOLZHACKER R.L. - LUIF P., *Freedom, Security and Justice in the European Union: Internal and External Dimensions of Increased Cooperation After the Lisbon Treaty*, New York, 2014
- KIESTRA L. R., *The Impact of European Convention on Human Rights on Private International Law*, The Hague, 2014
- KRAMER X.E., *Harmonisation of Procedures in Europe: the proposal for a European Small Claims Procedure*, in *Int'l lis*, 2006, p. 109 ss.
- KRAMER X.E., *Small Claim, Simple Recovery? The European Small Claims Procedure and its Implementation in the Member States*, in *ERA Forum*, 12/2011, p. 119 ss.
- LABAYLE H., *Le bilan du mandat de Tampere et l'espace de liberté, sécurité et justice de l'Union européenne*, in *Cahiers de droit européen*, 2004
- LABAYLE H., *La nouvelle architecture de l'espace de liberté, de sécurité et de justice*, in Kaddous, C., Dony, M. (eds.), *D'Amsterdam à Lisbonne*, Bruxelles, 2010, pp.3-27
- LEANDRO A., *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2009
- LEANDRO A., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) 1215/2012*, in *Il giusto processo civile*, 2013
- LEIBLE S. – UNBERATH H. (eds.), *Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung?*, Munchen, 2013.

- LOMBARDINI I., *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati alla luce del regolamento n. 805/2004*, in *Studium juris*, 2005
- LOPES PEGNA O., *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni in materia civile*, Padova, 2010
- LOPES PEGNA O., *L'incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto all'esecuzione di decisioni straniere*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2011
- LOPES PEGNA O., *Il regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (UE) n. 1215/2012*, in *Rivista di Diritto internazionale*, 2013
- LOPES PEGNA O., *L'interesse superiore del minore nel regolamento n.2201/2003*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2013
- LUISO F.P., *Diritto processuale civile*, I, 4° ed., Milano, 2007
- LUPOI M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizione*, Milano 2002
- LUPOI M.A., *Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, 2008
- MALATESTA A., *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato: verso un ampliamento dell'arbitration exclusion*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2014, p.15.
- MADGE N., *Small Claims in the County Courts*, in *Civil Justice Quarterly*, 2004, p. 201 ss.
- MAJORANO A., *Il sequestro conservativo europeo dei conti bancari. Prime osservazioni sulla proposta di regolamento COM(2011)445 def.* in *Giusto processo civile*, 2012, p. 257 ss.
- MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, Torino, 2006, I
- MARINO S., *Metodi di diritto internazionale privato e tutela del contraente debole nel diritto comunitario*, Milano, 2010
- MARINO S., *La circolazione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei depositi bancari*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, p.1182 ss.
- MEEUSEN J., *Instrumentalisation of Private International Law in the European Union: Towards a European Conflicts Revolution*, in *European Journal of Migration and Law*, 2007
- MELLONE M. – PANCALDI A., *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2008, pp. 281 ss.
- MENCHINI S., *I limiti oggettivi del giudicato*, Milano 1987
- MENGOZZI P., *L'applicazione del principio di mutua fiducia e il suo bilanciamento con il rispetto dei diritti fondamentali in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*, n. 2/2017
- MIGUET J., *Procédure d'injonction de payer*, in *JurisClasseur Procédure civile*, fasc. 990, Paris, 2009

- MONAR J. (ed.), *The institutional dimension of the European Union's area of freedom, security and justice*, Bruxelles, 2010
- MORELLI G., *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954
- NASCIMBENE B., *Riconoscimento di sentenza straniera e "ordine pubblico europeo"*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2002
- NASCIMBENE B., *Operatività e limiti del mutuo riconoscimento nella circolazione delle sentenze e degli atti*, in Carbone (a cura di), *L'Unione europea a vent'anni da Maastricht. Verso nuove regole*, Napoli, 2013
- NOVIELLO D., *I moduli standard di domanda e di replica nel regolamento small claims*, in *Tutele e procedure giudiziarie europee – Principi fondamentali e applicazioni pratiche*, a cura di LUPOI M.A., Rimini, 2011, pp. 330 ss.
- NOVIELLO D., *Il procedimento small claims: disciplina comunitaria uniforme e normative interne*, in *Comparazione e Diritto Civile*, 2014
- PIEDELIEVRE S., *Droit européen et saisie de comptes bancaires*, in *Revue de Droit bancaire et financier*, Septembre 2014
- POCAR F., *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European Conflict of Laws Revolution»?* , in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2000
- POCAR F. – VIARENGO I., *Il Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2009
- PORCELLO G., *La "nuova" proposta di procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, 2006
- POTOTSCHNIG P., *Il sequestro conservativo*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA, Padova, 2004
- POTOTSCHNIG P., *L'esecuzione dei sequestri*, in *Il processo Cautelare*, a cura di G. TARZIA e A. SALETTI, Padova, 2011
- POZZI V., *Il rito bagatellare europeo*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, 2008, p. 611 ss.
- PROTO PISANI A., *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991
- PROTO PISANI A., *Le tutele giurisdizionali dei diritti. Studi*, Napoli, 2003
- QUEIROLO I., *EU Law and Family Relationships*, Roma, 2015
- ROMANO A., *Il procedimento di ingiunzione di pagamento europea*, Milano, 2009
- ROMITO A.M., *La tutela transnazionale del credito nell'ordinamento dell'UE*, in *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*, 2017

ROSSI L.S., *L'incidenza dei principi del diritto comunitario sul diritto internazionale privato: dalla "comunitarizzazione" alla "costituzionalizzazione"*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2004, pp. 63-84.

SALERNO F., *Il diritto processuale civile internazionale comunitario e le garanzie processuali fondamentali*, in *Diritto internazionale privato e diritto comunitario* (a cura di Picone), Padova, 2004, p. 95 ss.

SALERNO F., *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2011

SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (UE) n. 1215/2012*, Padova, 2015

SALERNO F., *La cooperazione giudiziaria in materia civile*, in *Diritto dell'Unione europea*, pt. spec., a cura di STROZZI G., Torino, 2017

SALERNO F., *Il "sistema Bruxelles I" verso un regime "monista" di libera circolazione delle decisioni*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, n. 2, p. 20.

SALETTI A., *Art. 669-duodecies*, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, a cura di TARZIA G. - CIPRIANI F., Padova, 1992

SALETTI A., *Le riforme del codice di rito in materia di esecuzione forzata e di attuazione delle misure cautelari*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, 1992, p.456 ss.

SATTA S., *Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1968 (rist.)*, vol. IV

SATTA S. – PUNZI C., *Diritto processuale civile. Appendice di aggiornamento alla tredicesima edizione*, Padova, 2007

SILVESTRI C., *Recasting Brussels I: il nuovo regolamento n. 1215 del 2012*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, 2013

THOMAS H. – PUTZO H., *ZPO. Kommentar zur Zivilprozessordnung*²⁸, München, 2007, p. 658 ss.

TUO C., *La rivalutazione della sentenza straniera nel regolamento Bruxelles I: tra divieti e reciproca fiducia*, Padova, 2012

VAN COMPERNOLLE J., *Les garanties du procès équitable ou la construction d'un droit processuel commun*, in *Actualités du droit*, 2003, p. 17 ss.

VERBEKE M.T. – CAUPAIN A. (a cura di), *La transparence patrimoniale. Condition nécessaire et insuffisante du titre conservatoire européen*, Paris, 2002.

VULLO E., *L'attuazione dei provvedimenti cautelari*, Torino, 2001

WELLER M., *Mutual trust: in search of the future of European Union private international law*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2015

ZANOBETTI A., *La residenza abituale nel diritto internazionale privato: spunti di riflessione*, in *Liber amicorum Angelo Davì*, Napoli, 2019, vol II, p. 1361 ss.

Abstract. Il lavoro si propone di analizzare i regolamenti adottati dalle istituzioni europee nella materia della tutela transnazionale del credito, i quali incidono precipuamente sul segmento dell'esecuzione transfrontaliera delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie. L'analisi condotta prende le mosse dalla considerazione della base giuridica su cui si fonda l'adozione dei regolamenti medesimi, vale a dire l'art. 81 del TFUE, il quale è dedicato alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali; in proposito, viene effettuata una disamina storico-normativa degli atti che hanno preceduto l'attuale configurazione della cooperazione giudiziaria civile, a partire dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 fino al Trattato di Lisbona. Il *focus*, successivamente, si incentra specificamente sull'analisi dei regolamenti n. 805/2004, n. 1896/2006, n. 861/2007, n. 655/2014, i quali istituiscono, rispettivamente, il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati, il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, il procedimento per le *c.d. small claims*, l'ordinanza di sequestro conservativo di conti correnti bancari. Il contributo è teso a mettere in luce analogie e differenze dei predetti strumenti normativi e il loro coordinamento con la disciplina processuale interna; l'obiettivo è quello di dimostrare come, nonostante il notevole sforzo profuso dalle istituzioni nell'elaborazione di procedimenti uniformi e di prodotti giudiziari "europei" per favorire il recupero transfrontaliero dei crediti, i regolamenti esaminati non hanno ricevuto l'attenzione sperata nei sistemi giudiziari europei. Per le ragioni suesposte, il lavoro si propone conclusivamente di fornire degli spunti di riflessione, anche in una prospettiva *de jure condendo*, finalizzati ad incrementare l'applicazione giurisprudenziale dei regolamenti europei in materia di tutela transnazionale del credito e a promuoverne una più approfondita conoscenza da parte degli operatori del diritto.

The work is willing to analyze the European regulations of the European institutions regarding transnational credit protection, which specifically concern cross-border enforcement of judicial and extra-judicial decisions. The analysis starts from the legal basis that supports those regulations, the article 81 of TFEU, which is dedicated to judicial cooperation in civil matters with transnational implications; about that matter, the work conducts an historic and legal discussion of the acts that preempt the actual setup of judicial cooperation in civil matters, from the Bruxelles Convention of 1968 to the Treaty of Lisbon. Afterwards, the focus will move to the analysis of the regulation 805/2004 on European enforcement order for uncontested claims; the regulation 1896/2006 creating a European order for payment procedure; the regulation 861/2007 establishing a European procedure for small claims; the regulation 655/2014 establishing a European account preservation order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters. The paper seeks to highlight similarities and differences between the regulations, together with the Italian national legislation; the aim of the work is to demonstrate how, nonetheless the effort that European institutions made to develop uniformed procedures in cross-border debt recovery, the regulations didn't have the consideration the institutions hoped for. For these reasons, the work issues some *de jure condendo* solutions in order to increase the application of these regulations and to raise awareness about their content among judges and legal professionals within the EU.